

Introduzione

“Nell’ultimo decennio lo scenario socio-culturale del nostro Paese è profondamente cambiato così come è accaduto in molti altri Paesi europei determinando una vera e propria emergenza educativa: il bullismo”¹ e il cyberbullismo. “Con l’evolversi delle tecnologie, l’espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il **bullismo** ha assunto le forme subdole e pericolose del **cyberbullismo** che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. [...] Gli atti di **bullismo** e di **cyberbullismo** si configurano sempre più come l’espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è **diverso** per etnia, per religione, per caratteristiche psi-co-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari [...] I bulli, infatti, continuano a commettere atti di violenza: fisica e/o psicologica nelle scuole” con forme sempre più aggressive facilitate dall’accesso a *pc, smartphone, tablet* che consentono ai cyberbulli “di potere agire in anonimato.”² Uno strumento fondamentale utile a **prevenire** e **contrastare** i fenomeni del **bullismo** e del **cyberbullismo** è senz’altro l’**informazione** e la **sensibilizzazione** al problema, troppo spesso sottovalutato. È necessaria pertanto una **presa di coscienza** a tutto tondo da parte di coloro che sono coinvolti, passo dopo passo, nel lungo e complesso processo educativo dei giovani. “È necessario valutare, dunque, i fenomeni del **bullismo** e del **cyberbullismo** nella loro complessità e non soffermare l’attenzione solo sugli autori o solo sulle vittime ma considerare **tutti i protagonisti** nel loro insieme: vittime, autori ed eventuali "testimoni" per poter gestire in modo più appropriato gli interventi. [...] **Scuola** e **Famiglia** possono essere determinanti nella diffusione di un **atteggiamento mentale** e **culturale** che consideri la **diversità** come una **ricchezza** e che educi all’ accettazione, alla consapevolezza dell’altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. Occorre, pertanto, **rafforzare** e **valorizzare** il **Patto di corresponsabilità educativa**.

La **scuola** è chiamata ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione. La **famiglia** è chiamata a collaborare, non solo educando i propri figli ma anche vigilando sui loro comportamenti³”.

¹ MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Direzione Generale; Osservatorio regionale permanente sul bullismo e cyber-bullismo “Linee-guida per le azioni di contrasto al fenomeno del bullismo e cyber-bullismo”

² MIUR LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

³ ibidem

Bullismo e cyberbullismo.

COSA È IL CYBERBULLISMO?

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di **pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni**, realizzata per via telematica, nonché la **diffusione di contenuti on line** aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui **scopo intenzionale** e predominante sia quello di **isolare un minore** o un **gruppo di minori** ponendo in atto un **serio abuso**, un **attacco dannoso**, o la loro messa in **ridicolo**.



“Con il termine cyberbullismo (“bullismo elettronico” o “bullismo in internet”) si intende quindi una forma di **prevaricazione** mirata a **danneggiare una persona o un gruppo, ripetuta** e attuata attraverso l’**utilizzo** delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)”⁴. Le caratteristiche di questa condotta sono:

⁴ Dal Vademecum www.generazioniconnesse.it

- l'intenzionalità,
- la persistenza nel tempo,
- l'asimmetria di potere
- la natura sociale del fenomeno.

Il **cyberbullismo**, come il **bullismo** tradizionale, è considerato un **fenomeno** di natura **socio-relazionale** che prevede un'asimmetria della **relazione tra coetanei**, ma si differenzia però per diversi elementi.

Le caratteristiche distintive del **cyberbullismo** sono:

- a. l'**anonimato** reso possibile, ad esempio, attraverso l'utilizzo di uno pseudonimo;
- b. l'**assenza di relazione e di contatto diretto tra bullo e vittima**. Nel bullo può contribuire a diminuire il livello di consapevolezza del danno arrecato e, d'altra parte, nella vittima, può rendere ancora più difficile sottrarsi alla prepotenza;
- c. l'**assenza di limiti spazio-temporali** (motivo per cui l'elemento della "persistenza del tempo" che caratterizza il bullismo tradizionale assume qui valore e significati differenti);
- d. il **maggiore rischio di assumere delle convinzioni socio-cognitive** come il "disimpegno morale": le caratteristiche di anonimato e di difficile reperibilità, possono indurre più facilmente il bullo (ma anche gli spettatori) ad una giustificazione della condotta.

Dalla ricerca "*I ragazzi e il cyberbullismo*" di Ipsos per Save the Children (2013) emerge che:

- i Social Network sono la modalità d'attacco preferita dal cyberbullo (**61%**)
- La vittima viene colpita attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie (**59%**)
- tramite la creazione di gruppi "contro" (**57%**).

Dalla rilevazione emerge anche che 4 minori su 10 sono stati testimoni di atti di bullismo online verso coetanei, percepiti "diversi" per:

- **aspetto fisico (67%)**
- **orientamento sessuale (56%)**
- **perché stranieri (43%)**.⁵

Vittime del (cyber)bullismo sono "sempre più spesso gli adolescenti su cui gravano **stereotipi** che scaturiscono da **pregiudizi discriminatori**. È nella **disinformazione** e nel

⁵ ibidem

pregiudizio che si annidano fenomeni di **devianza giovanile** che possono scaturire in violenza generica o in più strutturate azioni di bullismo”⁶.

Bisogna differenziare però il **bullismo**, che ha delle caratteristiche peculiari, da altri comportamenti simili che non rientrano in questa categoria.

Importanti per la categorizzazione del fenomeno sono:

L'età

Il bullismo è una forma di prevaricazione tra coetanei (bambini/e adolescenti) che va differenziato da fenomeni di altro tipo che vedono, ad esempio, coinvolte tra di loro persone adulte o persone adulte con minorenni;

Il contesto

Il bullismo nasce e si sviluppa prevalentemente nel contesto scolastico

Altri fenomeni

Ad esempio, la devianza giovanile in quanto espressione di varie tipologie di condotte che presuppongono, a differenza del bullismo, la commissione di un reato (a tal fine, è importante considerare anche l'età di chi commette questa azione ricordando che il nostro c.p. prevede che una persona possa essere considerata imputata a partire dai 14 anni).

Lo **scopo** e le caratteristiche di questi comportamenti si riconducono alla **prevaricazione dell'altro** attraverso diverse azioni messe in atto da parte di uno o più compagni (soggetti):

- agire con prepotenza (colpi, pugni, calci o minacce).
- infliggere un'offesa od un disagio, dire cose cattive e spiacevoli
- rinchiudere la vittima in una stanza
- inviare messaggi con offese e parolacce
- isolare la vittima e non rivolgergli la parola, etc.

La proiezione nello scenario virtuale di queste azioni, che possono essere fotografate o videoriprese, pubblicate e diffuse sul web (*social network*, siti di foto-video *sharing*, email, blog, forum, *chat*, ecc.) si trasformano “in vere e proprie azioni di prepotenza informatica, di persecuzione, di molestia e calunnia.

⁶ MIUR LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

COSA È IL BULLISMO?

“Il **bullismo** è un fenomeno definito come il reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica”

(Farrington, 1993);

“Uno studente è oggetto di azioni di **bullismo**, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni”

(Olweus, 1993);

“(Il **bullismo**) comprende azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire”

(Menesini, 2004)



Un **comportamento bullo** è un tipo di **azione** che mira deliberatamente a **far del male** o a **danneggiare**; spesso è **persistente**, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un **abuso di potere** e un **desiderio di intimidire** e



dominare” (Sharp e Smith, 1995). Il **bullismo** può essere descritto secondo **5 caratteristiche generali**:

L'intenzionalità

il bullo agisce deliberatamente con l'intenzione di offendere, danneggiare o far del male ad un'altra persona

La durata nel tempo

sebbene anche un singolo comportamento possa essere considerato una forma di bullismo, di solito si tratta di atti ripetuti nel tempo e con una certa frequenza

La mancanza di sostegno

la vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di riferire gli episodi di bullismo perché teme rappresaglie e vendette

La disuguaglianza tra bullo e vittima

Il bullo è quasi sempre più forte della media dei suoi coetanei, al contrario, la vittima è più debole dei suoi pari; il bullo di solito è più grande di età rispetto alla vittima; il bullo quasi sempre è maschio mentre la vittima può essere indifferentemente maschio o femmina.

“Ciò significa che esiste una disuguaglianza di forza e di potere, per cui uno dei due sempre prevarica e l'altro sempre subisce, senza riuscire a difendersi”

Il fenomeno del bullismo: conoscerlo e prevenirlo, Telefono Azzurro.

Il danno per l'autostima della vittima

Che si mantiene nel tempo e induce il soggetto ad un considerevole disinvestimento dalla scuola e ad un progressivo isolamento.

Nei casi più gravi si possono avere anche conseguenze nel medio e lungo termine come l'abbandono scolastico e lo sviluppo di patologie legate alla sfera psichica.

Il **BULLISMO** può essere:

DIRETTO FISICO

si manifesta in molti modi, per esempio:

- nel picchiare,
- prendere a calci e a pugni, spingere
- appropriarsi degli oggetti degli altri o rovinarli.

DIRETTO VERBALE

implica azioni come:

- minacciare,
- insultare,
- offendere,
- esprimere pensieri razzisti,
- estorcere denaro e beni materiali

INDIRETTO

È meno evidente più difficile da individuare ma altrettanto dannoso per la vittima. Si tratta di episodi che mirano deliberatamente

- all'esclusione dal gruppo dei coetanei,
- all'isolamento
- alla diffusione di pettegolezzi
- alla diffusione di calunnie sul conto della vittima.

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO⁷.

“Dall’analisi delle diverse tipologie emerge chiaramente che, a differenza di quanto accade nel **tradizionale bullismo**, quasi sempre le **azioni prevaricatorie digitali** si configurano come **comportamenti antiggiuridici**, azioni, cioè, che **violando le norme** contenute nel **codice penale** (ex: 615, 594, 528, 600 ter) e nella Legge sulla privacy (ex: art. 161, D.L. 196 del 2003) che possono comportare **sanzioni penali** ed **amministrative**.

Senza entrare nello specifico dei rapporti tra **bullismo**, **cyberbullismo** e **criminalità minorile** (Pisano, Saturno 2007), caratterizzati, per la loro complessità da confini incerti e confusi, ci limitiamo a constatare la possibilità che tali categorie possano avere delle aree di sovrapposizione e a concentrare la nostra attenzione esclusivamente sulle differenze tra **“bullismo off line”** e **“bullismo on line”**.

Tali categorie sebbene imparentate dalla presenza di un capostipite comune, l’**aggressività**, presentano, infatti, numerose **aree di divergenza** (Willard, 2007; Pisano, Saturno, 2008):

- 1) mentre i **bulli** sono studenti, compagni di classe o di Istituto **conosciuti** dalla vittima, i **cyberbulli** possono essere **anonimi**, fingersi anonimi e sollecitare l’inclusione di altri “amici” anonimi, in modo che la persona spesso non è neanche a conoscenza dell’identità di coloro con i quali sta interagendo;
- 2) mentre le **azioni bullistiche** vengono generalmente raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenuti i fatti o ad amici frequentanti scuole limitrofe, restando, di fatto, abbastanza **circoscritte nello spazio**, il **materiale cyberbullistico** può essere **diffuso in tutto il mondo**;
- 3) mentre nel **bullismo** è facile riscontrare una **media disinibizione** sollecitata dalle dinamiche del gruppo classe e dai meccanismi di disimpegno morale (Sutton e Smith, 1999; Bandura, 1986, 1990, Bacchini, 1998), nel **cyberbullismo** si rileva un’**alta disinibizione**: i cyberbulli tendono a fare online ciò che non farebbero nella vita reale;
- 4) mentre nel **bullismo**, il **bisogno di dominare** nelle relazioni interpersonali (Coie, 1991; Boulton e Underwood, 1992) è correlato alla inevitabile **visibilità del bullo**, il **cyberprepotente** può usare la **presunta** (ricordiamo, infatti, che ogni computer lascia delle “impronte” che possono essere identificate dalla Polizia Postale e delle

⁷ L’intero paragrafo è stato estrapolato dal sito: <https://www.cyberbullismo.com/cyberbullismo/tipologie/>

Comunicazioni) **invisibilità** - “**Tu non puoi vedere me!**”- per esprimere, ugualmente, **potere e dominio** (Ybarra e Mitchell, 2004);

5) mentre nel **bullismo** riscontriamo una presenza di **feedback tangibili** da parte della vittima ai quali il bullo non presta sufficientemente attenzione (consapevolezza cognitiva ma non emotiva, Mealey, 1995; Fonzi, 1999), nel **cyberbullismo**, la **mancanza di feedback tangibili** sul proprio operato - “**Io non posso vedere te!**”! - può maggiormente **ostacolare la comprensione empatica** della **sofferenza** provata dalla vittima;

6) mentre nel **bullismo** è facilmente riscontrabile la **deresponsabilizzazione** (“Stiamo scherzando”, “Non è colpa mia”), nel **cyberbullismo** è possibile rilevare anche processi di **depersonalizzazione**: le conseguenze delle proprie azioni possono essere, infatti, ascritte alla “**personas**” o “**avatars**” (alter ego virtuale) create;

7) mentre nel **bullismo**, solo il **bullo**, il **gregario** e il **bullo-vittima** (vittima provocatrice) **agiscono prepotenze**, nel **cyberbullismo**, **chiunque**, anche chi è vittima nella vita reale o ha un basso potere sociale, potrebbe diventare un **cyberbullo** (Ybarra and Mitchell, 2004);


8) mentre nel **bullismo** gli **spettatori**, quasi sempre **presenti**, **osservano i comportamenti prevaricatori dei bulli** nei confronti di una vittima che conoscono, nel **cyberbullismo** gli **spettatori** possono essere **assenti, presenti, conoscere la vittima o ignorare la sua identità**.

Quando sono presenti, possono, inoltre, assumere una funzione **passiva** (se si limitano a rilevare, nelle proprie E-mail, SMS, Chat, atti di cyberbullismo diretti ad altri) o **attiva** (se scaricano - download - il materiale, lo segnalano ad altri amici, lo commentano e lo votano, diffondendolo). Il contributo attivo può essere fornito su sollecitazione del cyberbullo (**reclutamento volontario**) oppure, su spinta autonoma, senza, cioè, aver ricevuto specifiche ed espresse richieste (**reclutamento involontario**)”.

Per gli **aspetti legali** vedi:

Circolare 30 Novembre 2007, Ministero della Pubblica Istruzione

<https://www.cyberbullismo.com/cyberbullismoaspetti-legali/>



NEL BULLISMO



Bulli conosciuti

Spazio circoscritto

Media disinibizione

Visibilità

Feedback tangibili

Deresponsabilizzazione

Solo il bullo
il gregario o
il bullo-vittima

Spettatori presenti

(quasi sempre)

NEL CYBERBULLISMO



Cyberbulli anonimi

Spazio non circoscritto

Alta disinibizione

Invisibilità

Assenza di feedback tangibili

Depersonalizzazione

Chiunque

Spettatori

- assenti,
- presenti,
- conoscono la vittima
- ignorano la sua identità

NUOVI STRUMENTI INTRODOTTI DALLA L. 71/2017: L'AMMONIMENTO

“Nell’ottica di favorire l’anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere **forme conciliative** che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l’art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno **strumento d’intervento preventivo**, già sperimentato in materia di atti persecutori (*stalking*), ovvero **l’ammonimento del Questore**.

Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di **contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo**, stimolando nel minore ultraquattordicenne una **riflessione sul disvalore sociale del proprio atto** nonché una generale **presa di coscienza** sul medesimo.

Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un’**istanza di ammonimento** nei confronti del **minore ultraquattordicenne** autore della condotta molesta.

La **richiesta** potrà essere presentata presso **qualsiasi ufficio di Polizia** e dovrà contenere una **dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto**.

È bene sottolineare che **l’ammonimento**, in quanto **provvedimento amministrativo**, **non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti**, essendo **sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato**.

Qualora l’istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il **Questore convocherà il minore responsabile** insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, **ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge** con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età. Pur non prevedendo un’aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al

provvedimento di ammonimento, senza dubbio tale strumento rappresenta un significativo deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori”⁸.

Ambito scolastico.

In Ambito scolastico, ma anche extrascolastico, le vittime di bullismo e cyberbullismo subiscono forme di violenza che possono andare da una vera e propria sopraffazione: fisica o verbale fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale. Nessuno è immune alla “trappola del (cyber)bullismo” ma esiste una particolare categoria di soggetti maggiormente esposti al rischio tra questi:

- ragazzi e ragazze con bisogni educativi speciali
- ragazzi e ragazze diversabili
- ragazzi e ragazze con diverso orientamento sessuale⁹ o identità di genere¹⁰ (in questo caso si parla di bullismo omofobico)
- ragazzi e ragazze che appartengono ad un particolare gruppo sociale o culturale

Vanno, dunque attuati interventi mirati:

- sui compagni più sensibili per renderli consapevoli di avere in classe un soggetto particolarmente vulnerabile e bisognoso di protezione;
- sugli adulti (insegnanti, educatori e famiglie) affinché acquisiscano consapevolezza delle "diversità" e lavorino sinergicamente per contrastarla efficacemente.



⁸ Cit. Vedi: MIUR LINEE DI ORIENTAMENTO

⁹ Wikipedia: Con il termine **orientamento sessuale** si indica l'attrazione emozionale, romantica e/o sessuale di una persona verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o entrambi.

¹⁰ Wikipedia: Il termine **identità di genere** indica il genere in cui una persona si identifica [...]. L'identità di genere non deriva necessariamente da quella biologica della persona e non riguarda l'orientamento sessuale. L'identità di genere è il modo in cui un individuo percepisce il proprio genere.

Azioni di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo¹¹

Premessa.

La realtà del bullismo e del cyberbullismo spesso viene sottovalutata o sottaciuta. È importante **intervenire** con urgenza per migliorare il clima relazionale all'interno delle istituzioni scolastiche e impegnarsi sul fronte della **prevenzione** del fenomeno del (cyber)**bullismo** e più in generale di **ogni forma di violenza** elemento questo che presenta il presupposto ineludibile di ogni azione educativa. Il fenomeno va inquadrato all'interno delle prospettive sociologiche e psicologiche che caratterizzano la realtà dei bambini e degli adolescenti dei nostri giorni. Essi sembrano sempre più annoiati, spesso aggressivi, ma anche emozionalmente molto fragili e bisognosi di protezione poiché, spesso, abbandonati a sé stessi e privi dei necessari punti di riferimento. Insomma, soggetti che, secondo gli studiosi, presentano nello stesso tempo, le caratteristiche dei prepotenti e delle vittime. A ciò si accompagna un modo di intendere la scuola tutto particolare: i nostri alunni sono poco disposti al sacrificio, privi della necessaria autonomia e responsabilità, fragili di fronte alle frustrazioni derivanti dai fallimenti, anche se di piccola entità, poco rispettosi e talora impassibili di fronte al sistema punitivo messo in atto dalla scuola. Va sottolineato, inoltre, che il bullismo è un problema da affrontare su un duplice versante: da un lato focalizzando il rapporto tra "prevaricatore" e "prevaricato" e dall'altro, considerando tutti gli alunni della classe che sono comunque coinvolti, sia pure nel ruolo di spettatori inattivi. Questi ultimi, infatti, rivestono un ruolo solo apparentemente passivo ed erroneamente vengono considerati estranei alla violenza. Essi, pertanto, debbono essere parimenti oggetto di attenzione da parte della scuola affinché non legittimino il comportamento del bullo, fortificandone l'atteggiamento e diventandone, seppure indirettamente, complici.

¹¹ Estrapolato dal documento: "Linee-guida per le azioni di contrasto al fenomeno del bullismo e cyber-bullismo" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo; Osservatorio regionale permanente sul bullismo e cyber-bullismo

INDIVIDUAZIONE E PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI DEVIATI.

Come riconoscere il bullismo “in classe” e il “cyber-bullismo”¹²

Le caratteristiche del **bullismo** in ambito scolastico sono:

- 1) La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo
- 2) La ripetitività
- 3) L'intenzione di nuocere
- 4) L'isolamento della vittima

Solo la concomitanza di questi elementi permette di individuare un comportamento di bullismo. In particolare esso si fonda sul rifiuto della differenza e la stigmatizzazione di alcune caratteristiche come l'apparenza fisica (peso, altezza, colore o tipo di capelli), il sesso, l'identità di genere, una disabilità, l'appartenenza ad un gruppo sociale o culturale particolare, degli interessi particolari.

La connotazione che assume il comportamento del bullo, varia a seconda dell'età e del sesso della vittima e del colpevole. Statisticamente si è rilevato che i rischi maggiori si corrono nella fascia di età corrispondente alla scuola secondaria di I grado e al biennio della secondaria di II grado, ma si sono riscontrati fatti gravi già nella primaria o anche negli ultimi anni della secondaria di II grado.

B) Le **principali tipologie persecutorie** qualificate come **cyberbullismo** sono:

- **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali quali, newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori

¹² Cit. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Direzione Generale Osservatorio regionale permanente sul bullismo e cyber-bullismo "Linee-guida per le azioni di contrasto al fenomeno del bullismo e cyber-bullismo"

- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze –raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- **Impersonificazione:** insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall’attività on line.

Ben si comprende come il cyber-bullismo sia dotato di un potenziale dannoso “virale” collegato all’ampiezza e alla durata temporale potenzialmente illimitati e difficili da arginare.

Indicazioni operative ¹³

Una prima indicazione da tener presente per intervenire efficacemente in queste situazioni è capire se si tratta effettivamente di *cyberbullismo* o di altra tipologia di comportamenti disfunzionali. Oltre al contesto, altri elementi utili ad effettuare questa valutazione sono le modalità in cui avvengono (alla presenza di un “pubblico”? Tra coetanei? In modo cronico e intenzionale? etc.) e l’età dei protagonisti. Si parla infatti di *cyberbullismo* solo se le persone coinvolte sono minorenni.


Una seconda indicazione operativa concerne una valutazione circa l’eventuale stato di disagio vissuto dalla/e persona/e minorenne/i coinvolte per cui potrebbe essere necessario rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione. Le strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza (ad esempio: spazio adolescenti, se presente, del Consultorio Familiare, servizi di Neuropsichiatria Infantile, centri specializzati sulla valutazione o l’intervento sul bullismo o in generale sul disagio giovanile, i comportamenti a rischio in adolescenza, etc.). Parallelamente, nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad una fattispecie di reato (come ad esempio il furto di identità o la persistenza di una condotta persecutoria che mette seriamente a rischio il benessere psicofisico del bambino/a o adolescente coinvolto/a in qualità di vittima) si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia per inoltrare la segnalazione o denuncia/querela e permettere alle autorità competenti l’approfondimento della situazione da un punto di vista investigativo. E’ in tal

¹³ Estrapolato dal Vademecum “Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse all'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani” scaricabile dal sito www.Generazioni connesse.it area famiglie.

senso possibile far riferimento a queste tipologie di uffici: Polizia di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni; Polizia di Stato – Questura o Commissariato di P.S. del territorio di competenza; Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza; Polizia di Stato – Commissariato on line (attraverso il portale <https://www.commissariatodips.it>). Per ulteriori approfondimenti scaricare dal seguente sito il **Vademecum**. (<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-genitori/>).

Il **Vademecum** è una guida operativa che ha l'obiettivo di diffondere, soprattutto a livello territoriale, **strumenti conoscitivi ed operativi** utili per orientarsi nella gestione di alcune problematiche inerenti l'utilizzo delle Tecnologie dell'Innovazione e della Comunicazione (TIC) da parte dei più giovani.

Si rivolge, in particolare, a genitori, insegnanti, operatori del sociale e della salute mentale, a professionisti dell'infanzia e, in generale, a tutti coloro che sono coinvolti nelle tematiche in questione o semplicemente interagiscono con il mondo giovanile e intendono acquisire maggiori strumenti conoscitivi e operativi sui rischi collegati all'utilizzo delle TIC.



Il documento è strutturato in due parti: una sezione dedicata all'approfondimento - con riferimenti teorici e operativi - di alcune problematiche quali: il cyberbullismo, i siti pro-suicidio, i siti pro-anoressia e pro-bulimia, il gioco d'azzardo online, la pedopornografia online, l'adescamento online, il sexting, il commercio online, i videogiochi online e la dipendenza da Internet; una sezione con i riferimenti dei servizi a cui è possibile rivolgersi a livello regionale, qualora ci si trovi a dover gestire una delle situazioni prese in considerazione.

2. Compiti della scuola.

La scuola interverrà attraverso i propri operatori, ciascuno per le proprie specifiche competenze, sia in fase preventiva che sanzionatoria.

L'approccio più efficace sarà quello di affrontare proattivamente i problemi che si presentano tra gli alunni allo scopo di evitare i conflitti, tenendo d'occhio gli indicatori elencati di seguito, a titolo esemplificativo, come segnali d'allarme di fenomeni a rischio.

Indicatori di fenomeni di vittimizzazione da approfondire in collaborazione con le famiglie:



Indicatori di possibile coinvolgimento in comportamenti prepotenti:



- Richiesta frequente di soldi o oggetti
- Danni a cose o vestiti
- Segni di percosse o di violenza fisica
- Disturbi notturni del sonno, paure poco giustificate, forte ansia
- Altri sintomi o segnali di disagio: insicurezza, bassa autostima e sentimenti di depressione
- Chiusura e isolamento sociale
- Vulnerabilità
- Rendimento scolastico basso o discontinuo
- Difficoltà ad andare a scuola

- Apparente spavalderia e tracotanza.
- Apparente elevata autostima
- Mancanza di empatia per gli altri e per la vittima
In particolare:
- Scarsa cooperazione
- Atteggiamento favorevole alla violenza
- Forte bisogno di dominare e di affermarsi nel gruppo
- Scarso rendimento scolastico
- Difficoltà ad andare a scuola

Indicatori di possibile coinvolgimento nel ruolo di bullo-vittima:



- Forte emotività ed irritabilità
- Difficoltà di controllo e regolazione delle emozioni, rabbia e/o pianto frequenti
- Difficoltà di attenzione
- Iperattività
- Comportamenti provocatori e conflittuali

La **scuola** intraprenderà **azioni** congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme

relative alla **convivenza civile**, sia nella trasmissione dei valori legati ad un **uso responsabile di internet**.

Azioni suggerite per alunni di scuola dell'Infanzia e di scuola Primaria

- Valorizzare la comunicazione interpersonale
- Costruire contesti di ascolto non giudicanti
- Progettare momenti "dedicati" di dialogo
- Realizzare ed affiggere immagini-messaggio all'interno delle scuole
- Installare una "cassetta help" per richieste di aiuto o denunce di soprusi
- Svolgere azioni di sensibilizzazione e collaborazione con l'editoria dei bambini

Azioni suggerite per alunni di scuola secondaria di I grado:

- Educare alla cittadinanza attiva
- Creare ambienti inclusivi che valorizzino le differenze
- Celebrare i successi e creare un clima positivo in aula
- Promuovere campagne informative che coinvolgano anche i genitori
- Valutare periodicamente e aggiornare le pratiche di uso delle tecnologie prevedendo delle modalità formative e informative riguardo all'uso corretto dei mezzi informatici.
- Effettuare, in particolare, formazione sui rischi presenti in rete, sollecitandone un uso consapevole
- Educare gli studenti alla prudenza, a non fornire dati e informazioni personali, ad abbandonare siti dai contenuti inquietanti, a non incontrare persone conosciute in rete senza averne prima parlato con i genitori
- Mostrare agli studenti come usare e valutare criticamente ciò che incontrano durante la navigazione
- Spiegare agli alunni che comportamenti illeciti nel mondo reale (es. insultare una persona, accedere illecitamente ad un sito o a un servizio, ecc..) lo sono anche in rete
- Diffondere la conoscenza del codice disciplinare per gli studenti elaborato dalla scuola
- Incoraggiare discussioni all'interno della classe sui siti che gli alunni trovano interessanti e divertenti ed invitarli a parlare dei siti in cui hanno incontrato argomenti che li hanno preoccupato o spaventati
- Controllare periodicamente l'hard disk dei computer della scuola ed eliminare eventuali video, immagini o testi offensivi, avendo cura di conservarne una copia utile per eventuali e successivi accertamenti
- Promuovere la visione di filmati come spunto per aprire dibattiti

I Genitori devono:

- Essere formati/informati sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo.
- Essere attenti ai comportamenti dei propri figli
- Vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- Conoscere le azioni messe in campo dalla scuola e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità
- Conoscere il codice di comportamento dello studente

Vedi e/o scarica le **guide per genitori e studenti:**

<https://www.cyberbullismo.com/>

Come contrastare il cyberbullismo¹⁴



Il Cyberbullismo è una forma di bullismo

È sempre importante:

- indagare sul fatto,
- fornire sostegno alla vittima,
- informare i docenti ed i genitori,
- ascoltare il bullo,
- far riflettere il bullo sui propri comportamenti offensivi,
- prevedere adeguate sanzioni retributive e riparative.



Sostenere la vittima

La vittima di cyberbullismo può avere bisogno di essere sostenuta emotivamente perciò bisogna:

- rassicurarla,
- dire che ha fatto la cosa giusta a segnalare le prepotenze digitali

¹⁴ Estrapolato dal manuale per docenti vedi: <https://www.cyberbullismo.com/>

- dire che in tal modo ha evitato che la stessa cosa possa accadere anche ad altri coetanei.
- Valutare la possibilità di inviarla presso specifici servizi di supporto psicosociale.

(Sportello psicopedagogico della scuola, Servizi Sociali del Comune, ASL).

Contenere l'accaduto

Se il cyberbullismo consiste nel fare circolare immagini imbarazzanti su internet, è necessario rimuoverle. Ecco alcuni consigli:

- Contatta il service provider: se il materiale postato viola i termini e le condizioni d'uso può essere rimosso.
- Confisca il telefono che contiene il materiale offensivo e chiedi agli studenti di indicare a chi e dove lo hanno spedito.
- Contatta la polizia se ritieni che il materiale offensivo sia illegale (ad esempio, video pedopornografici).
- Cancella il materiale offensivo dal telefonino, dopo avere provveduto a farne una copia.

Fornire le seguenti indicazioni

- Suggestisci alla vittima di non vendicarsi o rispondere ai messaggi in modo offensivo.
- Ricordale di conservare le prove di cyberbullismo (sms, mms, E-mail, link, siti web, Blog) e di consegnarle ai genitori o al proprio docente.
- Suggestisci di modificare i dettagli del proprio profilo (MSN messengers, siti social network, etc.) e, nei casi più gravi, di cambiare il numero di cellulare, prestando poi massima attenzione alle persone alle quali lo comunica.
- Consiglia di inserire il cyberbullo, per quanto riguarda l'E-mail, tra gli indesiderati e di cancellare il suo nominativo dalla lista degli amici con i quali regolarmente chatta.

Parlare con il bullo ed applicare una sanzione

Se il responsabile del cyberbullismo è stato identificato, è necessario:

- farlo ragionare sulla gravità dei suoi comportamenti

- applicare una sanzione prevista dal Regolamento di Istituto.

In alcuni casi può anche essere opportuno inviarlo a dei servizi di consulenza psico educativi. (Sportello psicopedagogico della scuola, Servizi Sociali del Comune, ASL).

Ricordati, comunque, che il cyberbullo potrebbe avere agito con poca consapevolezza ed intenzionalità e che il suo comportamento offensivo potrebbe essere una vendetta a un precedente atto di bullismo ricevuto nella vita off line oppure on line.

Quando e come contattare il service provider

Social networking sites (es. MySpace, Facebook)

Nei siti di social network è possibile bloccare o ignorare i contatti indesiderati.

Si può comporre e sistemare il proprio profilo su “privato”, in modo tale che solo gli utenti autorizzati siano in grado di vederlo.

Se il sito di social network riceve particolari segnalazioni su casi di cyberbullismo, può indagare e rimuovere i contenuti offensivi ed illegali, cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

- **MySpace:**

è possibile segnalare un abuso da parte di un utente cliccando sul link “contatta MySpace” e accedere a <http://www.myspace.com/index.cfm?fuseaction=misc.contact>

- **Facebook:**

è possibile segnalare abusi attraverso il link help@facebook.com oppure accedendo con il proprio account alla pagina “informazioni” e cliccando in basso a sinistra sul link “segnala pagina”.

E-mail

È possibile bloccare particolari mittenti e se il cyberbullismo persiste, la vittima può cambiare il suo indirizzo e-mail. Come contattare alcuni e-mail providers:

- Hotmail: <https://support.msn.com/default.aspx?locale=it-it>
- Gmail: http://mail.google.com/support/bin/request.py?contact_type=contact_policy
- Yahoo! Mail: <http://help.yahoo.com/1/it/yahoo/mail/yahoomail/index.html>

Video-hosting sites

Contenuti illegali o offensivi possono essere eliminati. Su YouTube, per esempio, è possibile segnalare al provider i contenuti non opportuni. Le norme della community sono visibili su: http://www.youtube.com/t/community_guidelines

Telefoni cellulari

Tutti gli operatori telefonici italiani hanno un call center a cui è possibile rivolgersi. Le risposte potrebbero variare, ma tra le possibilità dell'operatore è incluso il cambiamento del numero di telefono della vittima, cosicché il bullo non possa più contattarla. Il numero del bullo può essere bloccato soltanto con l'intervento della polizia. Dettagli su come contattare i principali operatori telefonici italiani:

- **Wind:**

- chiamare il numero 155;
- inviare una comunicazione scritta tramite casella postale a Wind Telecomunicazioni S.p.A., casella postale 14155, 20140 Milano Baggio;
- oppure attraverso il web, scrivere una e-mail, cliccando nell'area "contatti" del sito www.wind.it



- **Vodafone:**

- chiamare il numero 190;
- oppure sul web, scrivere una e-mail, cliccando nell'area "contatti" del sito www.vodafone.it



- **3:**

- chiamare il numero 333;
- oppure sul web, scrivere una e-mail, cliccando nell'area "contatti" del sito www.tre.it



- **Tim:**

- chiamare il numero 119;
- oppure sul web, scrivere una e-mail, cliccando nell'area "contatti" del sito www.tim.it



Messaggeria Istantanea (IM) (es. Windows Live Messenger, MSN Messenger)

È possibile bloccare gli utenti o cambiare ID così da rendere impossibile per il bullo contattare la vittima.

La maggior parte dei provider danno informazioni su come effettuare il blocco. In aggiunta, il provider di Istant Messenger può indagare e chiudere ogni account che abbia fatto un cattivo uso del servizio o che abbia infranto gli accordi su termini e condizioni. La miglior prova per il service provider è quella di registrare e archiviare le conversazioni offensive.

- **MSN:** <https://support.live.com/default.aspx?scrx=1>
- **Yahoo:** È possibile segnalare contenuti ritenuti illegali o contrari alle linee guida della community inviando una segnalazione cliccando sul link “Segnala un abuso” (o sull’icona con la bandierina rossa).

Chatrooms

Molte chatrooms permettono all’utente di bloccare o ignorare un altro utente. In alcuni servizi esiste un moderatore che avverte gli utenti della possibilità di essere eliminati, qualora inoltrino commenti offensivi che infrangono i termini d’uso.

Conservare la prova

Le scuole dovrebbero suggerire agli alunni, agli insegnanti e allo staff di conservare le prove dell’abuso:

- la data e l’ora,
- il contenuto dei messaggi

e, se possibile,

- l’ID del mittente (es. username, mail, numero di telefono cellulare)
- l’indirizzo web del profilo ed il suo contenuto.

Conservare la prova sarà utile per l’indagine gestita dal service provider ma anche per far conoscere l’accaduto a genitori, insegnanti, staff e polizia.

Come conservare la prova

Telefono cellulare:

assicurarsi che la vittima salvi nel suo telefono ogni messaggio, voce/testo/immagine, conservando così il numero del mittente.

IM:

Inoltre è stata costituita una piattaforma per la formazione degli insegnanti come previsto dalle linee guida del MIUR dell'ottobre 2017. La **piattaforma ELISA** (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) nasce per dotare scuole e insegnanti di strumenti per intervenire efficacemente sui temi del bullismo e del cyberbullismo (www.piattaformaelisa.it). **Altri siti di interesse** sono:



Il Moige - Movimento Italiano Genitori. Si tratta di un'organizzazione che agisce per la protezione e la sicurezza dei bambini, attraverso azioni di intervento e prevenzione sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il telefono azzurro: Il Telefono Azzurro è una onlus nata nel 1987 con lo scopo di difendere i diritti dell'infanzia^[1], che sono stati riconosciuti con una Convenzione ONU. Il Ministero delle comunicazioni, il Dipartimento per le pari opportunità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato al Telefono Azzurro la gestione del Servizio Emergenza Infanzia 114.



Gruppo ifos- Osservatorio nazionale cybercrime

<http://www.gruppoifos.it/>; <https://www.cyberbullismo.com/>

Osservatorio nazionale sul bullismo e il doping

<http://www.bullismoedoping.it>



Centro nazionale contro il bullismo - bulli stop

<http://www.bullistop.com/#>



ACBS. Contro il bullismo scolastico

<https://www.acbsnoalbullismo.it/>

Per un aiuto rivolgersi al **Numero Verde Antibullismo** istituito dal MIUR: **800 66 96 96** vedi anche: <https://nobullismo.altervista.org/eventi-associazioni-bullismo>.

Altre Indicazioni operative ¹⁵

Una prima indicazione da tener presente per intervenire efficacemente in queste situazioni è capire se si tratta effettivamente di *cyberbullismo* o di altra tipologia di comportamenti disfunzionali. Oltre al contesto, altri elementi utili ad effettuare questa valutazione sono le modalità in cui avvengono (alla presenza di un “pubblico”? Tra coetanei? In modo cronico e intenzionale? etc.) e l’età dei protagonisti. Si parla infatti di *cyberbullismo* solo se le persone coinvolte sono minorenni.

Una seconda indicazione operativa concerne una valutazione circa l’eventuale stato di disagio vissuto dalla/e persona/e minorenne/i coinvolte per cui potrebbe essere necessario rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione.

Le strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza (ad esempio: spazio adolescenti, se presente, del Consultorio Familiare, servizi di Neuropsichiatria Infantile, centri specializzati sulla valutazione o l’intervento sul bullismo o in generale sul disagio giovanile, i comportamenti a rischio in adolescenza, etc.). Parallelamente, nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad una fattispecie di reato (come ad esempio il furto di identità o la persistenza di una condotta persecutoria che mette seriamente a rischio il benessere psicofisico del bambino/a o adolescente coinvolto/a in qualità di vittima) si potrà far riferimento agli **uffici preposti delle Forze di Polizia** per inoltrare la segnalazione o denuncia/querela e permettere alle autorità competenti l’approfondimento della situazione da un punto di vista investigativo. È in tal senso possibile far riferimento a queste tipologie di uffici:

Polizia di Stato - Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni;

Polizia di Stato - Questura o Commissariato di P.S. del territorio di competenza;

Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza;

Polizia di Stato - Commissariato on line (attraverso il portale <http://www.commissariatodips.it>).

POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

Via Brigata Sassari, 13 07100 - Sassari

079.2821239

poltel.ss@poliziadistato.it

www.commissariatodips.it

Competenze/Servizi

Si occupa di accogliere tutte le segnalazioni o denunce relative a comportamenti a rischio nell’utilizzo di internet e che si configurano come reati.

¹⁵ Estrapolato dal Vademecum scaricabile dal sito: <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-genitori/>

Tipologie di comportamenti al quale risponde l'istituzione/ente/ servizio
tipologie di comportamenti a rischio

Tipologie di comportamenti al quale risponde l'istituzione/ente/servizio
tipologie di comportamenti che configurano un reato:

furto di identità, cyberbullismo (nel caso di cyberstalking),
commercio online (nel caso di clonazione di carta di credito),
pedopornografia on-line,
grooming (adescamento on-line),
gioco d'azzardo on-line, sexting

AZIENDE SANITARIE LOCALI

I riferimenti per contattare le aziende sanitarie della propria città si trovano al seguente link:

www.regione.sardegna.it/j/v/22?s=1&v=3&c=285

Competenze/Servizi

Per avere un sostegno psicologico, psichiatrico o neuropsichiatrico sulle problematiche psicologiche, anche associate all'uso di internet.

Tipologie di comportamenti al quale risponde l'istituzione/ente/ servizio
tipologie di comportamenti a rischio: tutte

STRUMENTI OPERATIVI

iGloss@ - l'ABC dei comportamenti devianti online. L'abecedario¹⁶

A: auction fraud

B: bannare, baiting

C: candy girl, cyberstalking

D: denigration

E: exclusion

F: fake, flaming

G: grooming

H: harassment, hoax, hikikomori

I: impersonation

K: knowout game

M: mailbombing

N: neknominate

O: outing and trickery

P: phishing, pharming

R: romance scam

S: sexting, sniffing, spim

T: troll, typosquatting

V: violazione dell'account

¹⁶ Vedi il documento in formato integrale: <https://www.cyberbullismo.com/>

L'iGloss@ 1.0 e la sua successiva versione 1.1¹⁷ è un utile strumento di consultazione realizzato dall'Ufficio Studi, Ricerche e Attività Internazionali del Dipartimento Giustizia Minorile e dall'IFOS Master in Criminologia clinica e Psicologia Giuridica. L'iGloss@, disponibile online in italiano e in inglese, è uno strumento di facile consultazione che permette di acquisire **informazioni essenziali e accurate** sulle **condotte online** e pertanto di particolare interesse per i giovani e i loro genitori.

Il lavoro è stato curato da Isabella Mastropasqua, Valeria Cadau e Luca Pisano con la collaborazione di numerosi esperti nazionali e internazionali e del sostegno scientifico del WiredSafety Inc.,

Il glossario che segue è una raccolta dei termini specialistici sui **comportamenti online a rischio**. Nello specifico:

Per **comportamento criminale/reato** si intende un'azione **penalmente perseguibile**.

Per **comportamento deviante/a rischio** invece quelle azioni che **violano norme a carattere morale**.

Qui di seguito verranno inoltre indicati i principali **referimenti normativi**, utili per inquadrare le caratteristiche **anti sociali e/o anti giuridiche** dell'azione compiuta, con l'obiettivo non soltanto di descrivere e inquadrare i nuovi **fenomeni della devianza online**

¹⁷ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12.page: "In attuazione della legge delega 28 aprile 2014, n.67 sono emanati il **decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.7**, recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili" ed il **decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.8** recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione" (pubblicati in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016). Il decreto legislativo n. 7/2016 **abroga di una serie di reati ritenuti di minor allarme sociale**. Al posto della sanzione penale è introdotta una sanzione pecuniaria civile, cui si affianca il risarcimento del danno in favore della persona offesa. L'obiettivo è duplice: deflazionare il carico delle procure e dei tribunali penali e assicurare una maggiore efficacia della sanzione e del risarcimento in favore delle parti offese. Le vittime potranno chiedere il risarcimento del danno al giudice civile, il quale in alcuni casi potrà anche stabilire una sanzione pecuniaria destinata alla Cassa ammende. Il decreto legislativo n. 8/2016 **depenalizza e trasforma in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda** previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati presenti invece nel codice penale, con esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti. **La depenalizzazione persegue gli obiettivi di deflazionare il sistema penale e rendere più effettiva la sanzione**: data la scarsa offensività degli illeciti, si ritiene che l'applicazione di una sanzione amministrativa in tempi rapidi e certi avrà un effetto dissuasivo maggiore rispetto alla minaccia di un processo penale destinato spesso a cadere nel nulla. **Tra i reati inclusi in questa normativa ve ne sono alcuni connessi ai cosiddetti "Cybercrimes"**; è quindi aggiornato il Glossario con la versione "iGloss@ 1.1". Le voci modificate sono: Baiting - Cyberstalking - Denigration - Flaming - Happy slapping - Harassment - Knockout game - Outing and trickery - Sextortion Scams - Stripnomination - Troll. I reati connessi ai cosiddetti "Cybercrimes" che hanno subito una modifica a seguito della riforma processuale-penalistica in atto sono pochi: nel decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.7 è stato abrogato l'articolo 594 (ingiuria) del codice penale e nel decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.8 sono stati depenalizzati l'articolo 527 (atti osceni) e l'articolo 528 (pubblicazioni e spettacoli osceni) del codice penale. Nonostante la riforma non sia stata realizzata appositamente per i reati commessi in rete, ha apportato, in questo campo, dei benefici. I reati online infatti non hanno solo bisogno di interventi repressivi, in molti casi è necessario educare il minore più che punirlo. **Con il processo di riforma in atto si realizza, quindi, uno spostamento del baricentro dall'azione punitiva all'azione educativa**, che ha come fine quello di orientare più che reprimere, valorizzare e promuovere la persona in fase di maturazione, cercando di guidarla verso l'integrazione sociale".

ma anche di favorire l'acquisizione di **consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie** di queste specifiche trasgressioni.

Dal documento originale sono state estrapolate le parti ritenute essenziali per una maggiore **sensibilizzazione e consapevolezza** del problema indispensabili ai fini della **prevenzione** nonché della **tutela del minore** stesso, che più o meno consapevolmente, può rischiare di configurarsi come "vittima" o "autore di reato".

Vedi:

<https://www.cyberbullismo.com/>

www.giustizia.it;

A

AUCTION FRAUD

['ɔ:kʃn 'frɔ:d]



(frode d'asta)

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Accordo di vendita e/o acquisto online di merce attraverso sistemi di pagamento elettronico o tradizionale (ad esempio: vaglia online, ricariche di carte di credito prepagate, trasferimento di denaro tramite agenzie specializzate).

L'atto illecito consiste nell'istruire la vittima sulle modalità di pagamento, parziale o totale dell'importo concordato, che dopo la procedura non riceverà il bene acquistato.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: art. 640 c.p. (truffa), art. 640 ter c.p. (frode informatica).



Vedi anche: SCAM

AUTOLESIONISMO



COMPORTAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Da autolesione: il produrre deliberatamente una minorazione, temporanea o permanente sul proprio corpo.

Pubblicare su alcuni social network immagini e/o messaggi inneggianti a suicidi o atti autolesionistici.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante.

La condotta diviene **criminale** nei casi di: art. 580 c.p. (istigazione al suicidio).



B

BAITING

[bertɪŋ]



(tormentare, adescare, aizzare)

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Prendere di mira utenti (*users*), nello specifico principianti (*new users*), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all'inesperienza.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: art. 594 c.p. comma II (ingiuria) **ABROGATO**
D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N.7, art. 595 c.p. comma III (diffamazione), art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone).

Vedi anche: **FLAMING**



Se il **BAITING** è finalizzato a persuadere un coetaneo a suicidarsi è definito "suicide baiting".

In questo caso vedi **AUTOLESIONISMO**

BANNARE ['bæn]

dall'inglese: To ban, (bandire, proibire, interdire)



COMPORTEMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Impedire a una persona di comunicare con altri utenti appartenenti alla stessa chat o ad un altro ambiente online protetto da password.

Vedi anche: **EXCLUSION**

C

CANDY GIRL ['kændi 'g3:rɪ]

(Trad. Let: Ragazza candita)



COMPORTEMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Denudarsi davanti a una webcam per poi vendere le foto in cambio di ricariche telefoniche o regali di scarso valore economico.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta deviante per l'autore di **Candy Girl**.



Condotta criminale nei casi di **soggetto** che **interagisce** con l'**autore minorenni** di **Candy Girl**: **art. 600 bis c.p.** (sfruttamento della prostituzione minorile), **art. 600 ter c.p.** (pornografia minorile), **art. 600 quater c.p.** (detenzione di materiale pornografico), **art. 600 quater 1 c.p.** (pornografia virtuale), **art. 609 undicies c.p.** (adescamento di minorenni).

Vedi anche: **SEXTING**



Talvolta il fenomeno del Candy Girls è preceduto dal **Dancing Girl**. Queste ultime sono ragazze che si videoregistrano seminude mentre ballano in luoghi pubblici (ma non necessariamente), per postare poi il prodotto on line, al fine di ottenere la maggiore visibilità possibile.

Relativamente al minorenni (autore di Candy girl) e al soggetto infraquattordicenne che interagisce con il minorenni:



il comportamento deviante posto in essere può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 *“Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere”* - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e 25 bis *“Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale”* - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. *“Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli”* e 333 c.c. *“Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”*.

CATFISH ['kætfɪʃ]

(truffatore/imbrogliatore online)



REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Termine utilizzato per indicare chi assume on line un'identità falsa perché appartenente a un altro utente.

Vedi anche: **IMPERSONATION**

CHOKING GAME ['tʃʊkɪŋ geɪm]

(Trad. Let: Gioco asfissiante)



REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Trattasi di gioco che consiste nell'indurre a una persona consenziente una sensazione di forte vertigine o nel soffocarla.

Il comportamento trasgressivo è generalmente filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network.



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 56 c.p.** (delitto tentato), **582 c.p.** (lesioni personali), **art. 583 c.p.** (circostanze aggravanti), **art. 579 c.p.** (omicidio del consenziente).

CLICK-BAITING [ˈkɪk baɪtɪŋ]



(Trad. Let: Esche da click (click bait)).

COMPORAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Contenuti e immagini postati sui social network, appositamente studiati per incuriosire e ottenere il maggiore numero di accessi e generare traffico. I link collegati contengono notizie di scarsa qualità e prive di informazioni rilevanti.



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante determinata da **interessi economici**: generare traffico su uno specifico sito.



La **condotta diviene criminale** nei casi in cui il **click baiting** è funzionale a installare programmi malevoli nel computer del navigatore, **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici) o se il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato), **art. 640 c.p.** (truffa).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: **CLICKJACKING, PUP, RICKROLLING**

CLICKJACKING [ˈkɪk ˈdʒækjɪŋ]



(Trad. Let: Rapimento del clic).

COMPORAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Tecnica informatica fraudolenta in cui un utente è manipolato attraverso un collegamento ipertestuale nascosto che reindirizza l'accesso su un sito web d'interesse diverso da quello materialmente cliccato.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta deviante determinata da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.



La **condotta diviene criminale** se il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato: **art. 640 c.p.** (truffa).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: **TABNABBING**

CRYPTOLOCKER RANSOMWARE [kriptou lɔkəʳ rænsəmweəʳ]



(Trad. Let: Riscatto informatico di crittografia bloccata)

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Sistema di crittografia dati che si diffonde via email. Il virus scaricato visualizza una finestra pop-up sul computer delle vittime che informa che i file sono stati crittografati e non sono quindi più leggibili. Il virus fornisce alla vittima un *timeline* per pagare: se il bonifico non è effettuato entro la data indicata, i file crittografati saranno per sempre inaccessibili.

In alcuni casi viene chiesto di effettuare un pagamento in *bitcoin*, la moneta virtuale non tracciabile, per sbloccare il computer, ma il pagamento non garantisce che i file siano resi fruibili.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica), **art. 629 c.p.** (estorsione).

Nel caso di soggetto che diffonda, comunichi o consegni un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento: **art. 615 quinquies c.p.** (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

CYBERBASHING ['saɪbər 'bæʃɪŋ]



(Trad. Let: Maltrattamento informatico)

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Specifica tipologia di cyberbullismo che consiste nel videoregistrare un'aggressione fisica nella vita reale per poi pubblicarla online.

Vedi anche: **HAPPY SLAPPING**

CYBERLAUNDERING ['saɪbər 'lɔːndərɪŋ]

(Trad. Let: Riciclaggio online di denaro sporco)



REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

L'utilizzare conti correnti messi a disposizione da intestatari detti "prestaconto" o "money mule" che, al ricevimento delle somme di denaro, procedono al loro incasso e trasferimento in capo agli organizzatori del crimine. Gli svariati sistemi di trasferimento di somme utilizzati per il riciclaggio si coniugano con operazioni che ne consentono un'apparente copertura. Ad esempio: fatturazioni false; *loan back*, mediante il quale un soggetto giuridico si indebita e acquisisce liquidità, rilasciando le garanzie richieste grazie all'intervento di un'istituzione bancaria o finanziaria estera depositaria dei fondi di origine illecita. Se il debito non viene onorato, l'erogatore del finanziamento escute la garanzia e la soluzione avviene mediante l'utilizzo dei fondi di provenienza illecita; *commingling*, cioè la confusione di fondi illeciti con fondi leciti"

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 648 c.p.** (ricettazione), **art. 648 bis c.p.** (riciclaggio).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

CYBERSQUATTING ['saɪbər 'skwɒtɪŋ]

(Trad. Let: Occupazione abusiva di spazi virtuali).



REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Trattasi di atto illegale di pirateria informatica, che consiste nell'appropriarsi del nome di un dominio già esistente per poi rivenderlo ad un prezzo molto più alto.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 473 c.p.** (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), **art. 640 c.p.** (truffa).

art. 7 c.c. (diritto al nome), art. 2569 - 2574 c.c., D.P.R. 795/1948, D.L. 480/1992, D.P.R. 595/1993, D.L. 189/1996 (normativa marchi e segni distintivi).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: TYPOSQUATTING, IMPERSONATION.

CYBERSTALKING ['saɪbər 'stɔ:kɪŋ]



(Trad. Let: Molestia informatica).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria) **ABROGATO D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N.7**, **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 580 c.p.** (istigazione al suicidio), **art. 610 c.p.** (violenza privata), **art. 612 c.p.** (minaccia), **art. 612 bis c.p.** (atti persecutori), **art. 660 c.p.** (molestia e disturbo alle persone).

Vedi anche: HARASSMENT



Il Cyberstalking è facilmente riscontrabile nell'ambito di relazioni molto conflittuali tra coetanei e soprattutto nel caso di rapporti sentimentali interrotti tra pari. In questo caso l'aggressore, oltre a minacciare l'ex partner di aggressioni fisiche e/o sollecitarlo a importanti gesti autolesivi, potrebbe minacciare di diffondere online il materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali), qualora la vittima, ad esempio, non accettasse nuovi rapporti sessuali

D

DENIGRATION [,dɛn'greɪʃn]



(Trad. Let: Denigrazione).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Attività offensiva intenzionale dell'aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un'altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo attivo non necessariamente richiesto,



degli altri utenti di internet (“reclutamento involontario”), effetti a cascata non prevedibili.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria) **ABROGATO D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N.7, art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 615 bis c.p.** (interferenze illecite nella vita privata), **art. 528 c.p.** (pubblicazioni oscene) **DEPENALIZZATO D.LGS.15 GENNAIO 2016, N.8, art. 600 ter c.p. comma III**, (divulgazione materiale pedopornografico).

Inoltre, sotto il profilo civile, **art. 10 codice civile** (abuso dell’immagine altrui) ed **artt. 96 e 97**, legge 22 aprile 1941, n. 633, l’esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione degli **articoli 161 e 167** del D.L 196 del 2003, in tema di privacy.

Vedi anche: BAITING



Diversamente da quanto avviene nell’*harassment* e nel *cyberstalking* i ragazzi/e che ricevono messaggi o visualizzano su internet fotografie, videoclip o link a blog non sono necessariamente vittime del *cyberbullismo* ma **spettatori**, talvolta **passivi** se si limitano a guardare, **attivi** se scaricano (download) il materiale, lo segnalano ad altri, commentano e votano (esempio: pubblicare su un sito una foto ritoccata di un conoscente al fine di ridicolizzarlo, indire una votazione online per screditare una persona, diffondere sul web materiale pedopornografico per vendicarsi dell’ex fidanzata, etc.). La *denigration* è la forma di cyberbullismo più comunemente utilizzata dai ragazzi/e nei confronti dei loro docenti: numerosi sono i videoclip, gravemente offensivi, presenti su internet riportanti episodi della vita in classe. In alcuni casi scene rappresentate sono evidentemente false e, dunque, recitate, in altri purtroppo sono vere.

DRIVING SELFIE

['draivnʃ selfi]



(Trad. Let: Autoscatto alla guida).

COMPORAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Trattasi di una specifica tipologia di Selfie che consiste nello scattare a sé stessi una fotografia mentre si guida.



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante che costituisce motivo di sanzione amministrativa: **art. 173 comma II del Codice della Strada**.



Il Selfie è un autoritratto fotografico (“fotografia fatta a se stessi”), solitamente realizzato tramite *smartphone* o *tablet*.

La differenza tra il selfie e l’autoscatto vero e proprio sta nella condivisione del primo in rete in tempo reale al fine di ottenere la maggiore visibilità possibile.

Esistono diverse tipologie di selfie che circolano on line:

Belfie, Cock in a Sock, Funeral selfie, Gelfie, Lelfie, Nelfie, Owling, Selfeet, Underboob.

E

EXCLUSION

[ɪkˈskluːʒən]



(Trad. Let: Esclusione, espulsione, estromissione).

COMPORAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Esclusione intenzionale di un soggetto, a opera di un aggressore, da un gruppo online (“lista di amici”), chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante.



Vedi anche: **BANNARE, FLAMING**



Per indicare questa modalità prevaricatrice si può anche utilizzare il termine “*bannare*”. L’aggressore non “*banna*” un qualsiasi utente che ha assunto online comportamenti contrari alle regole di buona condotta (*netiquette*)¹⁸ ma uno specifico soggetto, a volte già vittima di bullismo relazionale durante la vita reale. È bene precisare che la leadership di un ragazzo/a è determinata non solo dai contatti della vita reale, ma anche dal numero di “amici” online e “seguaci”. In questa prospettiva l’*exclusion* assume il peso di una severa punizione, che determina una netta riduzione dei collegamenti amicali, quindi dei contatti riducendo la popolarità e il potere.

Il risultato, per la vittima di ostracismo, saranno prepotenze che riverberandosi circolarmente dal mondo offline a quello online, non terminano mai. Raramente la relazione complementare rigida tra il cyberbullo e la vittima può evolvere in un’escalation simmetrica quindi in **flaming**, ovvero se la persona esclusa dall’attività online riesce, con adeguati programmi “anti-ban”, a rientrare online, esprimerà tutta la sua collera, insultando, a sua volta, il *cyberbullo*.

EYEBALLING

[ˈaɪbɔːlɪŋ]



(Trad. Let: Ammirare; guardare con estremo interesse).

COMPORAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

¹⁸ Insieme delle norme comportamentali che devono essere rispettate dagli utenti di una chat, forum o altro servizio online.

Inoculare sostanza alcolica come vodka o whisky negli occhi come se fosse un collirio. Il comportamento trasgressivo è generalmente filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network. Tale pratica pericolosa originata in Francia, si è successivamente diffusa in Gran Bretagna e in altri Paesi Europei nella convinzione che l'assorbimento di sostanze alcoliche nella mucosa oculare generi lo "sballo" immediato.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex art. 25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" e 333 c.c. "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli".

Vedi anche: SELFIE, NEKNOMINATE, CHOKING GAME

F

FAKE [ˈfeɪk]

(Trad. Let: Falso, finto, imitazione, contraffatto).



REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Alterare in modo significativo la propria identità online.

Esempi: fake account, fake conversation, fake status, fake login, fake email, fake chat, fake login page.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici).

Nei casi di tentativi di phishing tramite invio di e-mail: **640 ter c.p.** (frode informatica) e **640 c.p.** (truffa).

Vedi anche: IMPERSONATION

FLAMING [ˈfleɪmɪŋ]

(Trad. Let: Lite furibonda)



REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Il battagliare verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e volgari, tra due contendenti che hanno lo stesso potere e che quindi si affrontano ad armi "pari", non necessariamente in contatto nella vita reale, per una durata temporale delimitata dall'attività online condivisa.



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria) **ABROGATO D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N.7**, **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 660 c.p.** (molestia e disturbo alle persone).

Vedi anche: BAITING



Può essere utile sapere che durante la partecipazione alle chat (soprattutto le ragazze) e ai videogiochi interattivi (soprattutto i ragazzi), gli adolescenti si "divertono", insultandosi reciprocamente. In alcuni casi è stato possibile riscontrare che i ragazzi vittime di bullismo nella vita reale, nella dimensione virtuale (chat room) ribaltavano le posizioni diventando, aggressori, quindi vessatori nei confronti dei loro bulli che a loro volta assumono il ruolo di vittime. Molti games interattivi online (giocatore contro giocatore, giocatore contro game software, multi giocatori, MMORPGs) permettono agli iscritti, durante il gioco, di comunicare (chat) ed ultimata l'attività ludica di discutere le caratteristiche del gioco ed i risultati ottenuti nei forum dedicati. In questi contesti non di rado vengono presi di mira, con insulti e minacce, soprattutto i principianti (new users) che, con il pretesto di avere commesso errori inevitabilmente connessi all'inesperienza, diventano oggetto di discussioni aggressive, fenomeno denominato negli Stati Uniti "**baiting**". Coloro che non partecipano direttamente al conflitto (spettatori), giocano un ruolo fondamentale nell'alimentare o smorzare la conflittualità, con commenti e riflessioni su quanto è avvenuto. Una lunga sequenza di messaggi insultanti e minacciosi (flame war) potrebbe, in alcuni casi, precedere una vera e propria aggressione nella vita reale.

G

GROOMING

['gru:miŋ]



(Trad. Let: Governatura di animali, strigliatura e/o tolettatura di animali; prendersi cura della propria persona).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Adescamento online tramite chat e social network in cui un cyber predatore individua una giovane vittima, instaura una relazione dapprima amicale poi confidenziale ed intima per poi sfruttarla ai

fini sessuali. È un lento processo interattivo attraverso il quale il cyber predatore si “prende cura” del mondo psicologico della vittima.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art 609 undecies c.p.** (adescamento di minorenni), **art. 609 quater c.p.** (atti sessuali con minorenne).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.



“Le principali fasi del processo interattivo del **Grooming** sono:

- a. formazione dell’amicizia o friendship forming stage;**
- b. formazione della relazione o relationship-forming stage;**
- c. valutazione del rischio o risk assessment stage;**
- d. esclusività del rapporto o exclusivity stage.**

È utile sapere che durante la prima fase del **processo di avvicinamento** (O’Connell, 2003), il cyber predatore cerca di conoscere la vittima, farsi inviare una fotografia per valutare le sue caratteristiche fisiche e, nell’ipotesi che risieda nelle vicinanze, poterlo anche riconoscere. Ottenuta l’amicizia, si adopera per diventare il suo migliore amico, discutendo con lui tematiche relative alla scuola, interessi musicali, tempo libero e problematiche personali e familiari. Attraverso questa attenzione che il cyber predatore mira a consolidare la conoscenza e a diventare il centro degli interessi affettivi e cognitivi della vittima (**formazione della relazione**). Per valutare i rischi a cui potrebbe incorrere mantenendo una relazione online con un minore, il predatore indaga sulla collocazione del computer al fine di capire se i genitori possano controllare o partecipare alle sue attività virtuali (**risk assessment stage**). Dopo avere accertato che non sussiste il pericolo di essere scoperto e che la giovane vittima è oramai persuasa di avere trovato un vero amico, il cyber predatore le consiglia di mantenere segreta la relazione, al fine di renderla particolare ed esclusiva (**exclusivity stage**). A questo punto la successiva fase “*sexual stage*” è generalmente introdotta con domande che raramente vengono sentite come intrusive dalla giovane vittima proponendosi come potenziale “fidanzato”/amante”, scrivendogli che forse un giorno si incontreranno per mostrargli l’amore che prova e che intanto si accontenterebbe di ricevere qualche fotografia che lo ritrae nudo quando si tocca l’area genitale. E a questo proposito non raramente si dilunga nelle descrizioni delle attività sessuali che nel futuro la coppia potrebbe consumare, informandosi sulle preferenze e i gusti del minore. Ma potrebbe anche inviargli messaggi contraddittori, nei quali la coercizione è controbilanciata dalla ricerca d’intimità in modo da intimidirlo e allo stesso tempo eccitarlo, confondendolo”¹⁹

H

¹⁹ VEDI: www.cyberbullismo.com; (Pisano, L, 2011).

HARASSMENT

[ˈhærəsmənt] [həˈræsmənt]



(Trad. Let: Molestia, vessazione).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

L'invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari attraverso l'uso del computer e/o del videotelefonino. Oltre a e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su blog, forum e *spyware* per controllare i movimenti online della vittima, le telefonate mute rappresentano la forma di molestia più utilizzata dagli aggressori soprattutto nei confronti del sesso femminile.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria) **ABROGATO D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N.7**, **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 660 c.p.** (molestia e disturbo alle persone), **art. 612 bis c.p.** (atti persecutori).

Vedi anche: CYBERSTALKING

HAPPY SLAPPING

[ˈhæpi ˈslæpɪŋ]



(Trad. Let: Schiaffeggiamento felice).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Trattasi della produzione di una registrazione video di un'aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione online a cui aderiscono altri utenti, che pur non avendo partecipato direttamente all'accaduto, esprimono commenti, insulti e altre affermazioni diffamanti e ingiuriose. I video vengono votati e consigliati come "preferiti" o "divertenti".

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta deviante nei casi in cui le aggressioni sono preparate e, quindi, recitate. **Condotta criminale** nei casi di vere aggressioni: **art. 581 c.p.** (percosse), **art. 582 c.p.** (lesioni personali), **art. 583 c.p.** (circostanze aggravanti), **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria) **ABROGATO D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N.7**, **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 615 bis c.p.** (interferenze illecite nella vita privata).

Inoltre, sotto il profilo civile, **art. 10 codice civile**, (abuso dell'immagine altrui) ed **artt. 96 e 97**, legge 22 aprile 1941, n. 633, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione degli **articoli 161 e 167** del D.L 196 del 2003, in tema di privacy.

Vedi anche: KNOCKOUT GAME, CYBERBASHING, DENIGRATION



HENTAI [hɛn'tɔi]

(Trad. Let: Anormalità, perversione).



COMPORTAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

La denominazione prende ispirazione dagli *Hentai* giapponesi che rappresentano scene di sesso estremo e particolarmente cruento nelle quali donne ma talvolta anche adolescenti subiscono molestie sessuali o stupri. Adulti e ragazzi possono interagire con il cartone animato e partecipare alle violenze sessuali cliccando appositi pulsanti.

Sintesi aspetti socio giuridici.



La visione dei filmati Hentai costituisce una **condotta deviante**.



La condotta può divenire **criminale** nei casi di download di materiale pedopornografico, anche virtuale: **art. 600 quater c.p.** (materiale pornografico), **art. 600 quater 1 c.p.** (pornografia virtuale).

Inoltre si possono configurare delle responsabilità penali anche per i gestori del sito, **art. 600 ter c.p.** (pornografia minorile).

Vedi anche: HIKIKOMORI

HIKIKOMORI [hi,kikə(ɔ)'mɔ:ri]

(Trad. Let: Stare in disparte; isolarsi).



COMPORTAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Gravissima forma di ritiro sociale, denominata nella società giapponese Hikikomori, che consiste nel rifiuto di uscire da casa, svolgere le normali attività quotidiane. In queste situazioni i ragazzi utilizzano internet come unico strumento per entrare in contatto con il mondo esterno.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta deviante.

Vedi anche: HENTAI

HOAX ['həʊks]

(Trad. Let: Beffa; burla; imbroglio; bufala).



COMPORTAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

.

Trattasi di notizie false, frutto dell'ideazione o diversamente originate come distorsioni di notizie vere o incomplete che possono degenerare in veri e propri reati nel caso in cui l'autore/autrice/i procurino per sé o per altri un ingiusto profitto a scapito delle vittime.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta deviante.

La condotta può divenire criminale nei casi di: **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Vedi anche: SCAM

I

IMPERSONATION [im.pɜːrsəˈneɪʃn]

Trad. Let: Personificazione, sostituzione di persona.



REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso.



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici), **art. 616 c.p.** (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza).

Nei casi di tentativi di *phishing* tramite invio di e-mail: **640-ter c.p.** (frode informatica).

K

KEYLOGGER ['kiːlɒgəʳ]

(Trad. Let: Parola composta da *Key* (chiave) e *Log*, che indica il file in cui vengono registrate le operazioni che l'utente compie durante il lavoro).



REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Software o dispositivo hardware che registra la pressione dei tasti 17 e la sequenza, allo scopo di impossessarsi di dati sensibili come ad esempio le password personali o le credenziali di un Conto Corrente.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Nel caso di soggetto che diffonda, comunichi o consegni un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento: **art. 615 quinquies c.p.** (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

KNOCKOUT GAME [ˈnɒkaʊt ˈɡeɪm]



(Trad. Let: Gioco del "mettere qualcuno KO").

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Trattasi di un comportamento che prevede la videoregistrazione di un'aggressione fisica, che consiste nel colpire violentemente qualcuno in un luogo pubblico con un pugno, e la pubblicazione del filmato nei social network.

I video hanno poi lo scopo di ottenere il massimo numero di voti o commenti.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 581 c.p.** (percosse), **art. 582 c.p.** (lesioni personali), **art. 583 c.p.** (circostanze aggravanti), **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria) **ABROGATO D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N.7**, **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione).

Inoltre, sotto il profilo civile, **art. 10 codice civile**, (abuso dell'immagine altrui) ed **artt. 96 e 97**, legge 22 aprile 1941, n. 633, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione degli **articoli 161 e 167** del D.L 196 del 2003, in tema di privacy.

Vedi anche: HAPPY SLAPPING, DENIGRATION

M

MAILBOMBING

[ˈmeɪl ˈbɒmɪŋ]



(Trad. Let: Bombardamento tramite posta elettronica).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Tipologia di attacco informatico che consiste nell'invio di una quantità di messaggi numericamente rilevante, verso una stessa casella di posta elettronica. Ciò avviene tramite programmi denominati Mailbomber che causano il rallentamento o il blocco dei server di posta.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: art. 635 bis c.p. (danneggiamento informatico).
Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: SPAMMING

N

NEKNOMINATE

[ˈnek ˈnɒmɪneɪt]



(conosciuto anche come **neck and nominate**, **neknomination** o **neck nomination**)²⁰

COMPORTAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Consiste nel filmarsi mentre si bevono grandi quantità di alcool in una volta sola, nel nominare qualcuno affinché emuli questo comportamento e infine nel postare online il video. La persona nominata deve a sua volta riprodurre il comportamento.

Esistono altri tipi di nomination che non costituiscono comportamento deviante (es. *booknomination*, in cui si cita una frase di un libro e si nominano altre persone affinché facciano lo stesso).

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e 25 bis "Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269) e/o di una procedura civile ex artt.

²⁰ Vedi wikipedia

330 c.c. “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli” e 333 c.c. “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”

Vedi anche: STREAPNOMINATION

O

OUTING AND TRICKERY ['aʊtɪŋ 'ænd 'trɪkəri]



(Trad. Let: Outing: rivelazione, venire allo scoperto. Trichery: frode, inganno).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia.

L'aggressore pubblica su un Blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (outing) dell'amico e le sue fotografie riservate o intime. Oppure può sollecitare l'"amico" a condividere online dei segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente (trickery), per poi diffonderli ad altri utenti della rete.



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 615 bis c.p.** (interferenze illecite nella vita privata), **art. 528 c.p.** (pubblicazioni oscene). **DEPENALIZZATO D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N.8**

Vedi anche: CYBERSTALKING

P

PHARMING ['fa:mɪŋ]



Trad. Let: Composto dalle parole *phishing* (raggio telematico finalizzato all'acquisizioni di dati personali) e *farming* (coltivazione, allevamento).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Forma di cybercrime che identifica un tentativo di phishing che può colpire più utenti simultaneamente²¹.



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 617 sexies c.p.** (falsificazione di comunicazione telematica), **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Art. 167 D.lg. 196/2003 (trattamento illecito di dati).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: PHISHING, WARM, WHALING

PHISHING [ˈfɪʃɪŋ]



(Trad. Let: Raggio telematico finalizzato all'acquisizione di dati personali).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Questo tipo di truffa consiste nell'invio di e-mail fraudolente che invitano la vittima a collegarsi tramite un login a pagine internet (che imitano la grafica di siti istituzionali o aziendali) dalle quali verranno carpiri i loro dati riservati quali le credenziali per l'accesso a conti on-line, carte di credito, sistemi di pagamento tramite piattaforme e-commerce²².



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 617 sexies c.p.** (falsificazione di comunicazione telematica), **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Art. 167 D.lg. 196/2003 (trattamento illecito di dati).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: SPEARPHISHING, WHALING

PRO ANA [prōˈanə]



(Trad. lett. Etimologia: composto da *pro-* e *an(oressi)a*).

COMPORTAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

²¹ www.kaspersky.com

²² www.nonabboccare.ch

Termine che indica la promozione di comportamenti a favore dell'anoressia.
In particolare siti, blog, community, etc, che esaltano l'anoressia e danno consigli per raggiungerla.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" e 333 c.c. "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli".

E' stata recentemente avanzata una proposta di legge al Parlamento per sanzionare penalmente l'autore dei siti e/o blog pubblicati online.

PRO MIA [prō' miə]

(Trad. lett. Etimologia: composto da *pro-* e (buli)mia).



COMPORAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Termine che indica la promozione di comportamenti a favore della bulimia.
In particolare siti, blog, community, etc, che esaltano la bulimia e danno consigli per raggiungerla.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" e 333 c.c. "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli".

E' stata recentemente avanzata una proposta di legge al Parlamento per sanzionare penalmente l'autore dei siti e/o blog pubblicati online.

PUP - potentially unwanted program - [pə'tenʃli ʌn'wɒntɪd 'prəʊgræm]

(Trad. Let: Programma potenzialmente non desiderato).



COMPORAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Trattasi di programma potenzialmente indesiderato che può essere involontariamente scaricato durante il download di un software. Si tratta quindi dell'inserimento, nel file d'installazione di un programma, di componenti superflui assolutamente non necessari per il funzionamento dell'applicazione alla quale si è interessati. Non si tratta quindi di un malware, creato con l'intento di danneggiare il computer o rubare informazioni personali, ma di un programma finalizzato a installare senza consenso altri programmi indesiderati (ad esempio "adware" o "toolbar").



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante determinato da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

La condotta potrebbe diventare criminale nei casi in cui il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato, **art. 640 c.p.** (truffa).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

R

RICKROLLING

[rik'rɒlɪŋ]



(Trad. Let: Rickrolling: distorsione, dannoso).

COMPORTEMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Trattasi di portare con l'inganno una persona a cliccare su un collegamento ipertestuale che porta invece a qualcosa di diverso da quanto sostenuto inizialmente.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta deviante determinato da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

La condotta diviene criminale nei casi in cui il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato, **art. 640 c.p.** (truffa).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: **CLICKJACKING, PUP, CLICK BAITING**

ROMANCE SCAM

[rɒ'smæns 'skæm]



(Trad. lett: Frode romantica).

COMPORTEMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Trattasi di una frode che prevede l'instaurazione di un contatto, attraverso chat, siti per single e piattaforme simili, con potenziali vittime che, illudendosi di avere iniziato una storia d'amore, sono disponibili a prestare o regalare importanti quantità di denaro.

Vedi: SCAM

S

SCAM

[ˈskæm]



(Trad. lett: Truffa, imbroglio, macchinazione).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Trattasi di modo illegale per ottenere denaro.

Questo genere di truffa può riguardare le seguenti aree:

- 1) trasferimento di importanti somme di denaro: in questo caso il truffatore chiede alla vittima un deposito cauzionale e/o il numero di conto corrente bancario e offre una ricompensa per il denaro recuperato;
- 2) vincita alla lotteria che può essere ritirata versando però una tassa;
- 3) messaggi sentimentali e successive richieste di aiuto economico per acquistare il biglietto aereo, curare una grave malattia o sostenere le spese burocratiche necessarie per acquisire i documenti per sposarsi;
- 4) richieste di matrimonio finalizzate ad ottenere la cittadinanza

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica), **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

SEXTING

[ˈseksɪŋ]



Trad. lett: Composto dalle parole *sex* (sesso) e *texting* (inviare SMS).

COMPORTAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Atto di inviare fotografie e/o messaggi di testo sessualmente espliciti. Solitamente tale comportamento viene posto in essere attraverso telefoni cellulare, ma anche tramite mezzi informatici differenti

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta deviante.

Vedi anche: SEXTORTION

SEXTORTION SCAMS

[sek'stɔːʃ(ə)n 'skæms]



Trad. lett: Deriva dall'unione delle parole inglesi "sex" (sesso) ed "extortion" (estorsione).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Trattasi di truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con l'illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 629 c.p.** (estorsione), **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 615 bis c.p.** (interferenze illecite nella vita privata), **art. 528 c.p.** (pubblicazioni oscene) **DEPENALIZZATO D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N.8**, **art. 610 c.p.** (violenza privata), **art. 612 c.p.** (minacce).

Vedi anche: SEXTING



Gli autori di queste truffe iniziano a chattare con numerosi utenti in siti specializzati per gli incontri on-line. Una volta che hanno costruito una buona relazione e hanno acquisito informazioni, invitano le vittime a coinvolgersi in attività sessuali online che vengono a loro insaputa videoregistrate. Successivamente i truffatori minacciano le vittime, nell'ipotesi che non versino una certa quantità di denaro, di diffondere i video compromettenti a tutti i loro contatti online. "In altri casi i ragazzi possono essere costretti a fare sexting dal proprio partner per mantenere viva la loro relazione o possono essere ricattati e costretti a condividere foto di loro in pose ammiccanti o addirittura in scatti di nudo perché minacciati da coetanei

SMISHING AND VISHING

['smɪʃɪŋ 'ænd 'vɪʃɪŋ]



REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Smishing

Trad. lett: Truffa con sms (da SMS + phishing).

Trattasi di truffa riconducibile al phishing, effettuata attraverso gli SMS. La vittima riceve SMS da un falso mittente che ha il fine ultimo di ottenere in modo fraudolento i suoi dati d'accesso ai servizi online (banca, carta di credito, etc).

Vishing

Trad. lett: Truffa a mezzo voce (da Voice + phishing).

Trattasi di truffa riconducibile al phishing, perpetuata attraverso una chiamata telefonica.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: SCAM

SNIFFING [ˈsnɪfɪŋ]



(Trad. lett: Sniffare, annusare, fiutare).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Definisce l'attività di intercettazione dei dati che transitano in una rete telematica³⁰. Tale attività può avere finalità legittime (risolvere problemi tecnici o evitare intrusioni da parte di terzi) oppure illecite (ottenere password, codici per l'home banking, dati sensibili, ecc).



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: SCAM

SPAMMING [ˈspæmɪŋ]



Trad. Let: Inondazione (di caselle di altri utenti) con messaggi indesiderati.

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Trattasi dell'invio di mail indesiderate (generalmente di tipo commerciale/pubblicitario) a un gran numero di destinatari che non hanno prestato il proprio consenso ("opt in") a questa ricezione, creando di conseguenza l'intasamento della casella di posta elettronica.

Talvolta può essere utilizzato anche il termine **Junk-Mail** (Trad. Let: Messaggio inutile).

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 18** (principi sul trattamento da parte dei soggetti pubblici), **art. 19** (trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari), **art. 23** (disposizioni sul consenso), **art. 123** (principi sul traffico delle chiamate), **art. 126** (ubicazione dell'utente), **art. 130** (sulle comunicazioni indesiderate) e **art. 167** (Trattamento illecito di dati) del **Testo unico sulla privacy, Legge 196 del 2003**.
Relativamente all'*opt in* (il consenso a ricevere email): **D.lg. n. 171 del 1998**, **Direttiva Comunitaria dell'Unione Europea n. 2002/58/CE**, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 201 del 31 luglio 2002.

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: PHISHING, SPEARPHISHING, SPIM, WHALING

SPEARPHISHING [spiəˈfɪʃɪŋ]



(Trad. Let: Spear: lancia, arpione + phishing).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Trattasi di campagne di truffe mirate. Dopo avere osservato online gli interessi delle vittime (grazie alle informazioni che pubblicano nei social network), i truffatori inviano email non più generiche, come nel phishing classico, ma personalizzate, rendendo con i dettagli in esse contenute più credibile il messaggio.



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 617 sexies c.p.** (falsificazione di comunicazione telematica), **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: PHISHING, SPIM, TABNABBING, WHALING

SPIM ['spm]



(Trad. let: Acronimo di Messaging Spam).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Nelle applicazioni di Instant Messaging, indica lo spamming che generalmente, invita l'utente a collegarsi a un sito web.



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 18** (principi sul trattamento da parte dei soggetti pubblici), **art. 19** (trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari), **art. 23** (disposizioni sul consenso), **art. 123** (principi sul traffico delle chiamate), **art. 126** (ubicazione dell'utente), **art. 130** (sulle comunicazioni indesiderate) e **art. 167** (Trattamento illecito di dati) del Testo unico sulla privacy, Legge 196 del 2003. Relativamente all'*opt in* (il consenso a ricevere email): D.lg. n. 171 del 1998, Direttiva Comunitaria dell'Unione Europea n. 2002/58/CE, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 201 del 31 luglio 2002.

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: PHISHING, SPEARPHISHING, SPAMMING, WHALING

SPOOFING [*'spu:fm]*



(Trad. lett: Presa in giro; farsi beffa di qualcuno).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Trattasi di comportamento messo in atto dallo spoofer. Spoofer è colui che falsifica dati e protocolli con l'intento di apparire un'altra persona o di accedere ad aree riservate. Le tecniche di spoofing sono diverse, le più note e adoperate sono:

- Spoofing dell'IP (falsificazione di pacchetti IP al fine di nascondere la presenza)
- Spoofing del DSN
- Spoofing dell'ARP
- Web Spoofing
- SMS Spoofing
- Mail Spoofing



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici), **640 ter c.p.** (frode informatica). Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: IMPERSONATION, CATFISH, TABNABBING

STRIPNOMINATION [*ˌstriːp ˌnɒmɪˈneɪʃn]*



(Trad. Lett: Nomination dello strip tease)

COMPORAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

(Ex REATO: COMPORAMENTO CRIMINALE)

Si indica il comportamento di una persona che, nominata da un amico online, si spoglia in un luogo pubblico e affollato al fine di produrre un video che sarà poi diffuso nei principali social network.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 527 c.p.** (atti osceni) **DEPENALIZZATO D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N.8, art. 528 c.p.** (pubblicazioni oscene) **DEPENALIZZATO D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N.8. 103**

Vedi anche: NEKNOMINATION

T

TABNABBING

['tæb 'næbm]



(Trad. lett: Catturare la scheda di un browser).

REATO: COMPORAMENTO CRIMINALE

Trattasi di truffa online che prende di mira le schede aperte (TAB) nel browser sostituendone il contenuto con una pagina identica, creata appositamente per richiedere all'utente a inserire i propri dati personali che saranno poi copiati. È una forma più raffinata di phishing.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici), **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: IMPERSONATION, CATFISH



La vittima clicca su un link e finisce su una pagina dall'aspetto innocuo che non chiede password e ha un contenuto interessante. In questo modo la vittima potrebbe non chiudere la pagina e passare a un'altra scheda del browser. A questo punto la pagina-trappola si trasforma. Cambia la propria icona e contenuto, diventando una pagina che richiede l'autenticazione per uno dei servizi adoperati dall'utente: per esempio la login di un email o di un conto corrente bancario. La vittima penserà di aver lasciato aperta una scheda e crederà di essere stato scollegato dal servizio per mancato utilizzo e quindi immetterà nella pagina-trappola le proprie credenziali nel tentativo di fare login, dando così all'aggressore i propri codici. Per completare il furto, il truffatore può poi trasferire l'utente e le sue credenziali alla pagina vera del servizio, in modo che facendo il login non si accorgerà che gli è stata sottratta la password di accesso.

THINSPIRATION

[θɪnsprɪ'reɪʃ(ə)n]



(Trad.lett: Ispirazione al dimagrimento).

COMPORAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Termine che indica la promozione di comportamenti a favore dell'anoressia attraverso la pubblicazione di fotografie che rappresentano persone esageratamente magre.

Vedi: PRO ANA

TROLL

[trɒl/ /trɒl]



(Trad. lett: Sgobbone, secchione).

COMPORAMENTO DEVIANTE/A RISCHIO

Trattasi di persona che scrive un commento provocatorio a un post o una frase (negativamente) mirata, al fine di generare una risposta scontrosa. Il termine è utilizzato nei news-group, nei forum, nei blog e nelle mailing list.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta deviante.



La condotta diviene criminale nei casi di: **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria) **ABROGATO, D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N.7, art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 615 bis c.p.** (interferenze illecite nella vita privata).

Vedi anche: DENIGRATION



TYPOSQUATTING

[ˈtʌɪpəʊ skwɒt.ɪŋ]

(Trad. lett: Occupazione abusiva di spazi virtuali tramite errore di battitura).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Trattasi di una forma illegale che consiste nel dirigere utenti che per sbaglio commettono un errore nella battitura dell'indirizzo URL, verso siti internet dal nome molto simile. Spesso questa è una strategia utilizzata per diffondere malware.



Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 473 c.p.** (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 7 c.c.** (diritto al nome), **art. 2569 - 2574 c.c.**, **D.P.R. 795/1948**, **D.L. 480/1992**, **D.P.R. 595/1993**, **D.L. 189/1996** (normativa marchi e segni distintivi).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: CYBERSQUATTING, IMPERSONATION.



Solitamente, il typosquatter crea degli URL molto simili ad altri domini e generalmente si differenziano per un particolare insignificante, quale l'estensione del dominio (.it invece di .com, etc), il nominativo singolare o plurale, oppure errori di spelling nelle parole straniere.

Per meglio confondere l'utente, vengono anche inseriti particolari grafici molto simili al sito originale.

Generalmente il typosquatter agisce al fine di ottenere un guadagno illecito.

V

VIOLAZIONE DELL'ACCOUNT

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE



Trattasi di fenomeno complesso che comprende in particolare:

- violazione dell'account di piattaforma di commercio elettronico (o di bacheche di annunci vendita) al fine di porre fittiziamente in vendita su internet, avvalendosi di un'identità non corrispondente a

quella reale, beni di varia natura con l'intento di non procedere poi all'invio dell'oggetto in questione e impossessarsi della somma di denaro;

- violazione/acquisizione indebita dell'account per accedere ai social network.

Sintesi aspetti socio giuridici.



Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici).

W

WHALING



(Trad.lett: Caccia alla balena).

REATO: COMPORTAMENTO CRIMINALE

Tipologia di attacco informatico che prevede l'invio di e-mail personalizzate, aumentando in tal modo la credibilità del contenuto del messaggio, al fine di truffare persone con un alto profilo professionale (es. manager).

Sintesi aspetti socio giuridici.


Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 617 sexies c.p.** (falsificazione di comunicazione telematica), **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: PHISHING, SPEARPHISHING, SPIM, TABNABBING

Libri utili ad approfondire l'argomento²³

“L'età dei bulli. Come aiutare i nostri figli”
di **Luca Bernardo e Francesca Maisano**
Sperling & Kupfer, 2018



“Ogni giorno, in metà delle scuole italiane avviene un episodio di bullismo. Non c'entra il degrado, ma l'incapacità dei ragazzi di gestire le emozioni. Le conseguenze possono essere molto gravi, sia per le vittime, minate nella loro autostima, sia per i bulli che, in modo diverso, manifestano lo stesso bisogno di conferme. Attraverso casi reali ed esempi pratici, Luca Bernardo - referente dal 2015 presso il Centro Nazionale alla prevenzione e al contrasto sul bullismo e cyberbullismo - e Francesca Maisano - psicoterapeuta dell'età evolutiva, si occupa di ricerca e studi di fattibilità dei fenomeni in adolescenza - inquadrano le varie manifestazioni del fenomeno, insegnano a cogliere i segnali e indicano le strategie da seguire. Intervenire per tempo è spesso l'unica soluzione per salvare vittime e bulli dalle conseguenze delle loro azioni.”

“Bullismo omofobico. Conoscerlo per combatterlo”
di **Ian Rivers**
Il Saggiatore, 2015




Il bullismo è una forma di disumanizzazione che serve a darsi importanza a spese di altri, a garantire e perpetuare il potere di un gruppo, il dominio di quelli che si credono e sono creduti «forti» su quelli che sono creduti, e troppo spesso si credono, «deboli». Rispetto ad altre forme di bullismo, quello omofobico presenta caratteristiche particolari. Non solo colpisce dimensioni profonde dell'identità, come quelle sessuale e di genere, ma mette anche la vittima nella condizione di aver paura di chiedere aiuto: farlo richiamerebbe inevitabilmente l'attenzione sulla propria sessualità, rinnovando così i sentimenti di ansia e di vergogna, e il timore di deludere le aspettative sociali. Ian Rivers accosta allo studio teorico e alla ricerca sul campo una serie di attività da condurre in classe, che si sono dimostrate efficaci nell'abbattere i muri del pregiudizio che si possono innalzare tra compagni di scuola.

²³ <https://www.panorama.it/cultura/libri/tutti-libri-sul-bullismo-e-cyberbullismo/>

“Comprendere il bullismo femminile. Genere, dinamiche relazionali, rappresentazioni”

di **Giuseppe Burgio**

Franco Angeli, 2018



È risaputo che il bullismo femminile si manifesti in modo per lo più indiretto e relazionale: parlare della vittima in sua assenza, divulgare le sue confidenze, riferirsi a lei con nomignoli, escluderla dal gruppo, inviarle messaggi anonimi, “rubarle” amici o fidanzati, umiliarla o deriderla in pubblico... Anche se è percezione comune che negli ultimi tempi le bulle ricorrono a forme di violenza più diretta (spintoni, schiaffi e vere e proprie aggressioni). La raccolta di saggi curata da Giuseppe Burgio propone per la prima volta una interpretazione e spiegazione del fenomeno da una angolazione che sembra efficace e appropriata: quella di genere. Vale a dire: le bulle che oggi aggrediscono con calci e pugni lo vivono spesso come una emancipazione: “perché non possiamo farlo anche noi?”

“Incerti posti”

di **Marco Montemaranò**

Morellini, 2017



Antonio, 16 anni, vive per il parkour ma la sua vita non gli piace. Una baby gang lo perseguita, il suo miglior amico soffre di manie suicide e sua madre si è trovata un assurdo compagno che suona l'ukulele e va in giro scalzo. Il vero problema di Antonio però è un altro: non sa chi è suo padre. Matteo, 42 anni, è un manager d'industria in crisi che da anni vive nel Nord Europa. Nel suo passato c'è un dramma: è convinto di aver ucciso un bambino, insieme a sua sorella, quando aveva sette anni. Ora quel bambino si ripresenta adulto, nelle vesti di un suo collega manager. Ma è proprio lui? Ognuno dei due protagonisti avrà nella vita dell'altro la funzione di rimettere in movimento i drammi del passato.

“Bulle da morire”

di **Emanuela Da Ros**

Feltrinelli, 2017



Prima liceo. Stefania e Giada sono migliori amiche e compagne di banco da sempre. Giada è una ragazzina molto introversa, amante della natura, che adora passare il tempo libero nella stalla di suo nonno. Per questo le due compagne di classe Eli e Bea, considerate le più belle della scuola, iniziano a prenderla in giro e a emarginarla dal resto della classe. Stefania si sente in colpa nei confronti dell'amica ma allo stesso tempo non vuole essere tagliata fuori dal gruppo, così decide di ubbidire alle due "cattive" e di ignorare Giada. Stefania entra così a far parte del trio insieme a Eli e a Bea, inizia a truccarsi, a mettere foto sui social network e si trasforma giorno dopo giorno nel clone delle due bulle. Finché la situazione precipita e Stefania si rifugia da Giada. Eli e Bea però non le perdonano il "tradimento" e tramano una terribile vendetta...

“Donne, fiori recisi. Dallo stalking, al bullying, al cyberbullying, al femminicidio”

di **Cesare Triberti e Maddalena Castellani**

GoWare, 2018



Entrati prepotentemente nelle cronache giudiziarie e giornalistiche, i fenomeni dello stalking e del femminicidio si sono diffusi senza che si riesca a porvi un valido freno, nonostante numerosi interventi legislativi. Gli avvocati milanesi Cesare Triberti e Maddalena Castellani indagano questi due fenomeni analizzandone similitudini e differenze: la loro analisi utilizza le norme giuridiche e le neuroscienze per condurre il lettore in un viaggio tra le devianze psichiche poste alla base di questi e simili comportamenti, seguendone lo sviluppo nel corso del tempo e trovandone talvolta l'origine nel fenomeno del bullismo.

“^{SEP}Le due facce della medaglia”

di Sivi Show

HarperCollins, 2018



Aprire un canale YouTube è il sogno di molti giovani: ti registri, giri un video, lo monti abbinandogli qualche effetto particolare, lo carichi e incroci le dita affinché la gente lo veda e il numero di visualizzazioni magicamente inizi a crescere. Sulla carta sembra un gioco da ragazzi ma non è così, e Silvia – in arte Sivi Show – lo sa moltobene.

Cresciuta anche lei con il mito degli *YouTuber*, ha iniziato giovanissima trovando la sua chiave stilistica nelle parodie. Ma lei ha voglia di raccontare vari aspetti della sua vita prima e dopo che ha aperto il canale, perché dietro il successo ci sono delle ombre e gli implacabili *haters*, che bersagliano con una cattiveria martellante e crudele. Dalla popolarità al bullismo, dalla privacy alla scuola, Silvia racconta la sua vita dentro e fuori YouTube, perché essere famosi può far piacere ma bisogna sempre ricordare che è una faccia della medaglia.

“Bulli 2.0. Bullismo e cyberbullismo. Evoluzione di un fenomeno e possibili rimedi”

di Emanuele Florindi

Imprimatur, 2017




Il bullismo è un fenomeno trasversale in preoccupante crescita, che riguarda tutti quanti noi in veste di genitori e di educatori. In questo libro si analizzano le condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo attraverso la descrizione di alcuni casi di cronaca, italiani e stranieri. Particolare attenzione è posta sui differenti attori coinvolti nell'azione (vittime, spettatori e aggressori) e sugli effetti, a breve e lungo termine, che il bullismo ha su di loro. Si cercano alcune possibili soluzioni che possano essere di aiuto a coloro che si trovano a contatto con i ragazzi, per sostenere le vittime nel migliore dei modi e tentare di recuperare gli autori degli atti di violenza. A tal proposito è offerta una breve descrizione del funzionamento della giustizia minorile, affrontando anche il tema delle responsabilità (civili e penali) di scuola, genitori ed educatori.

“Wonder. Tutte le storie”

di **R. J. Palacio**

Giunti, 2017



Da quanti punti di vista può essere letta una storia? In un unico volume, il mondo di Wonder raccontato da Auggie, Julian, Christopher e Charlotte. La raccolta completa delle quattro storie di "Wonder", la serie che ha appassionato bambini e adulti di tutto il mondo.

“Il lato oscuro dei social media. Nuovi scenari di rischio, nuovi predatori, nuove strategie di tutela”

di **Roberta Bruzzone e Emanuele Florindi**

Imprimatur, 2016



Truffe online, cyberstalking, cyberbullismo, pedopornografia e furti d'identità: un crimine su cinque viene commesso in rete, facendo leva su una poco elevata percezione del rischio e una labile tutela della privacy. Dopo aver fatto chiarezza sui pericoli che si celano in rete e aver compiuto una panoramica sul mondo di internet, questo manuale insegna ad applicare tecniche di gestione della propria immagine social, riconoscere la subdola dipendenza affettiva nell'epoca di Facebook, proteggere i più piccoli attraverso strategie di parental intelligence, e tutelare la propria privacy con consigli pratici, suggerimenti di autodifesa e indicazioni sulle autorità a cui rivolgersi in caso di difficoltà.

“Dalla balena blu al cyberbullismo. Affrontare i pericoli dei social con la psicologia positiva”

di **Andrea Bilotto e Iacopo Casadei**

Imprimatur, 2017



In una società come quella attuale, dove l'apparire ha più importanza dell'essere, l'amplificazione dal web e dai social network può estremizzare ogni cosa, trasformando la "prodezza" del bullo in uno spettacolo con migliaia di spettatori, disponibile sulla rete senza limiti di spazio e tempo.

Il cyberbullismo coinvolge sempre più spesso adolescenti e preadolescenti. I due autori, esperti della tematica del cyberbullismo, ci guidano nel nuovo mondo delle relazioni online, cercando di aiutarci a conoscere a fondo il fenomeno, approfondendone gli aspetti psicologici e l'impatto che le nuove tecnologie hanno sui giovani e fornendoci consigli e strumenti per educare i ragazzi a un maggior senso di responsabilità e a un corretto utilizzo del web. Questo testo ci spiega come combattere il cyberbullismo utilizzando un'ottica di psicologia positiva, cercando di aiutare i ragazzi a focalizzarsi sul pensiero e sulle emozioni positive e sul valore delle relazioni interpersonali.

“Scuola media. Gli anni peggiori della mia vita”

di **James Patterson e Chris Tebbetts**

Salani, 2016




Rafe è un ragazzino introverso, per niente popolare, ma ha una fervida immaginazione. Ha appena cominciato le scuole medie e la sua strategia di sopravvivenza in questo nuovo mondo è mantenere un profilo basso. Ciò non gli impedisce di essere preso di mira da Miller the Killer, il bullo della sua classe. Durante il discorso di apertura dell'anno scolastico, il preside della scuola distribuisce un libretto con il Codice di Comportamento dell'istituto, una lista di 112 regole. Rafe ha un'illuminazione, gli serve una grande impresa, ecco cosa farà: trasgredirà tutte le regole, una per una. Inizia così una rocambolesca infilata di... disastri!

“La guerra dei like”
di **Alessia Cruciani**
Piemme, 2018



Cristiana Saitta frequenta la 3^aC della scuola media Matteotti di Milano e si sta preparando per realizzare il suo sogno: entrare alla Scuola di Ballo della Scala. È dolce, buona, bella. Ruggero Rettagono frequenta la 3^aB della stessa scuola. È magrolino, ha un gran senso dell’umorismo, è il più basso della classe e colleziona i voti più alti. Per la Divina Faina e il suo gruppetto di Adulatrici Cospiratrici dai lunghi capelli e i vestiti firmati, Cristiana ha la terribile colpa di piacere al ragazzo più bello della scuola. E per questo va punita. Da allora diventa “Saittastaizitta”, quella con più pancia che seno e con pochi follower su Instagram. Per i bulli della 3^aB Ruggero è troppo intelligente e piace troppo ai professori, così diventa “Ruggero Gattonero”, il portastigma della Matteotti. Per Cri e Rug la scuola si trasforma in un inferno e ogni notifica sul telefonino in un incubo. Basta un attimo per rovinare la vita di qualcuno. E ci vuole tutta la forza del mondo per riuscire a reagire.

“Bambini e bullismo. Tutto ciò che bisogna sapere per poter agire”
di **Frederique Saint-Pierre**
Red!, 2015




Questo libro offre ai genitori una guida preziosissima per orientarsi in un argomento di grandissima attualità. Gli episodi di bullismo sono infatti sempre più frequenti, sia tra i ragazzi, ma anche tra i bambini più piccoli. Sono molti i genitori che si sentono impotenti, spaventati e totalmente incapaci di trovare una soluzione. Questo libro aiuta a comprendere meglio queste situazioni così problematiche, aiutando a capire come denunciarle per porvi fine.

“Federico il pazzo”

di **Patrizia Rinaldi**

illustrazioni di **Federico Appel**

Sinnos, 2018



Angelo è appena arrivato in una nuova città, dove deve iniziare la terza media. Ma qui i ragazzi della sua età sembrano molto più grandi, le persone parlano in dialetto stretto e lo guardano come un extraterrestre. Come se non bastasse Angelo sta in classe con Capa Gialla, pluriripetente e bullo di periferia; ma ci sono anche Giusy - che vuole fare il meccanico - e Francesco detto “Federico il pazzo”, che legge tanti libri e crede di essere... Federico II. Amicizia, identità, ricerca della felicità e della speranza: tanti temi importanti - e non solo per i ragazzi - condensati in un'unica storia, da leggere tutta d'un fiato.

“La prepotenza invisibile. Bulli e cyberbulli: chi sono, come difendersi”

di **Luciano Garofano e Lorenzo Puglisi**

Infinito edizioni, 2016



Il bullismo in tutte le sue declinazioni è un fenomeno odioso. Il punto di partenza per combatterlo è la sua piena conoscenza. A casa come a scuola. Nell'immaginario collettivo il bullo deve necessariamente essere il figlio di un pregiudicato, di un miserabile o, perché no, di un extra comunitario filo-jihadista. E invece no. Anzi, sempre più di frequente il fenomeno è riferito a figli di famiglie agiate. E ormai al bullismo s'è affiancata un'altra forma di sopruso non meno violenta e pericolosa: il cyberbullismo. Ma cosa sono il bullismo e il cyberbullismo, come nascono e come fare a riconoscere e a combattere un fenomeno sociale dilagante? Arricchisce il tutto la testimonianza diretta di vittime e di loro parenti. Senza dimenticare che se un figlio è un bullo, i genitori hanno le loro grandi responsabilità.

“Adolescenza interrotta. La richiesta d'aiuto dei ragazzi espressa attraverso i loro disagi”

di **Maria Cristina Savoldi Bellavitis e Selene Calloni Williams**

Edizioni Mediterranee, 2015



Un racconto sul malessere degli adolescenti che si affacciano all'età matura, sull'insaziabile ricerca di emozioni forti, chiamata "sballo", attraverso giochi e rituali assurdi. Gli adolescenti si trovano naufraghi in un mare di ostacoli senza una stabilità emotiva che li traghetti attraverso quella delicata fase di trasformazione fisica chiamata adolescenza.

Quattro storie estreme che narrano di disagi i quali, talora, si rivelano dei veri e propri "giochi di morte". Episodi realmente vissuti e testimoniati da Maria Cristina Savoldi Bellavitis durante il periodo di volontariato presso il reparto pediatrico del Fatebenefratelli, o raccontati da genitori confusi e disperati, ascoltati da Selene Calloni Williams.

Cyberbullismo, micro-prostituzione, assunzione di alcol attraverso i bulbi oculari: uno spaccato di realtà che molti non vorrebbero leggere ma che deve invece essere portato alla luce affinché ci dia coscienza delle ombre che oscurano le vite dei nostri figli.

Alcuni film sul bullismo²⁴.

Wonder

TRAILER: <https://www.youtube.com/watch?v=KGXooellitw>

Un film diretto da **Stephen Chbosky (2017)**

Il film racconta la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Come sarà accettato dai compagni e dagli insegnanti? Chi sarà suo amico? L'amore della sua meravigliosa famiglia, una grande dose di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola. Julia Roberts e Owen Wilson danno il volto a Nate e Isabel, i genitori di Auggie mentre Jacob Tremblay, il cui nome è ormai familiare per la sua interpretazione del piccolo Jack accanto a Brie Larson in Room, interpreta August Pullman. Nel cast anche Mandy Patinkin (Homeland), Daveed Diggs e, la tre volte candidata all'Oscar, Sonia Braga




Cyberbulling. Pettegolezzi on line

<https://www.youtube.com/watch?v=ofpSxf75gMU>

Film diretto da **Charles Binamé (2011)**

"Dopo il divorzio dei genitori, la diciassettenne Taylor comincia a sentirsi inferiore rispetto a tutti gli altri compagni del liceo e approfitta del computer portatile regalatole dalla madre per iscriversi a un popolare social network. Ben presto, però, perde il controllo su quanto accade on line e finisce vittima di alcuni episodi di bullismo virtuale che minano anche la sua reale esistenza, facendola allontanare dalle amiche e dai familiari, fino a quando un tragico evento la spinge a cercare l'aiuto dei compagni di classe e della madre, che intraprende una battaglia legale affinché a nessun altro tocchi lo stesso calvario vissuto dalla figlia."



²⁴ Vedi: <https://didatticapersuasiva.com/didattica/film-sul-bullismo>; <https://www.scuolazoo.com/magazine/cinema-e-serie-tv/13-film-che-affrontano-il-fenomeno-del-bullismo-a-scuola/2>; wikipedia; youtube.
per una approfondita recensione dei film collegarsi al sito: <https://www.cinematografo.it/cinedatabase/>

Basta guardare il cielo

Film di Peter Chelsom (1998)

Un bellissimo film sul bullismo del 1998 è **Basta guardare il cielo**, che racconta la storia di Kevin, un ragazzo intelligente affetto da una malattia chiamata Sindrome di Morquio e Maxwell, grande e grosso ma timido e impacciato. I due vengono subito presi di mira dai bulli per le loro difficoltà, ma insieme si sentono forti e “normali” e possono affrontarli! Un film che vi farà emozionare e riflettere sulla brutalità di alcune persone.



Certi bambini

diretto da **Andrea Frazzi e Antonio Frazzi** (2004)
tratto dall'omonimo romanzo di **Diego De Silva**.

Un film italiano sul bullismo, del 2004, è **Certi bambini**, tratto dall'omonimo romanzo di Diego De Silva. Qui vengono raccontate le condizioni disastrose delle periferie napoletane malfamate attraverso gli occhi di un bambino. Il protagonista si vedrà diviso tra due realtà: la criminalità organizzata e l'insegnamento cattolico di sua nonna. La pellicola è stata riconosciuta come film d'interesse culturale nazionale dalla Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le attività culturali.



Fuga dalla scuola media

diretto da **Todd Solondz** (1996)

Dawn Wiener ha undici anni e non è esattamente la ragazza più cool della scuola. Anzi, proprio per il suo aspetto fuori moda e da secciona, viene costantemente insultata e derisa. Una delle tante adolescenti costretta a subire le prepotenze degli altri non solo a scuola, ma anche a casa, dove la madre preferisce la sorella e il padre la ignora del tutto.



Jimmy Gribble

Diretto da **John Hay** (2000)

Un adolescente come tanti, il bersaglio preferito dei suoi compagni bulletti, ha però un sogno fuori dal comune: giocare nel Manchester City. Grazie a delle scarpette magiche alla fine ci riuscirà.



Nient'altro che noi

Diretto da Angelo Antonucci (2008)

Marco arriva in una nuova scuola dove il bullo Miki regna pressoché incontrastato. Gentile, studioso e apprezzato dalle compagne di classe, Marco diventa subito il bersaglio delle angherie dell'arrogante e violento Miki. E se le cose a scuola vanno male, a casa non vanno certo meglio, poiché ognuno dei due ragazzi vive una situazione familiare non esattamente idilliaca. Grazie all'aiuto del suo saggio professore di violino, Marco cercherà di trovare il suo equilibrio tentando, allo stesso tempo, di risolvere la sua difficile situazione a scuola.



Un ponte per Terabithia

Regia Gabor Csupo (2007)


Jesse Aarons e Leslie Burke sono diventati grandi amici - dopo le iniziali baruffe che li hanno visti protagonisti durante una gara di corsa - e insieme si spalleggiano contro i bulli della scuola. Lei ama raccontare storie fantastiche mentre lui è un abile disegnatore e insieme danno vita a Terabithia, un mondo magico nascosto nel fitto dei boschi dietro casa a cui si accede solo attraversando un fiume per mezzo di una corda. Jesse e Leslie, incoronatisi re e regina di Terabithia, sono protagonisti di storie fantastiche e rocambolesche avventure tanto che l'universo incantato si rivela forse l'unico posto per ripararsi dalla durezza della vita reale



Drillbit Taylor

Regia di Steven Brill (2008)

Questa **commedia sul bullismo** con Owen Wilson si intitola **Drillbit Taylor**. Ryan, Wade ed Emmet sono un trio strano e appena mettono piede alle superiori tutti se ne rendono conto e iniziano a prenderli in giro e a tormentarli con azioni di bullismo. I ragazzi per difendersi assoldano una guardia del corpo che li protegga durante le ore di scuola. Una esilarante commedia che vi farà divertire ma riflettere allo stesso tempo sul bullismo.



Girlfight

Regia di Karyn Kusama (2000)

Diana, perennemente cupa, passa le giornate a litigare con chiunque le capiti a tiro, anche senza motivo. Non controlla la sua rabbia e non le interessa nemmeno farlo: non ha nulla da perdere nè da guadagnare e la sua filosofia è semplice, o sei tra quelli che le danno o tra quelli che le prendono e di gran lunga preferisce essere tra i primi. Casualmente scopre il mondo della boxe, in una palestra di Brooklyn dove suo padre vuole che il fratello minore Tiny impari a difendersi dai compagni e osservando i pugili in azione capisce che forse quello è il suo posto e convince uno degli allenatori della palestra, Hector, ad istruirla, di nascosto da suo padre. Gli insegnamenti saranno fondamentali per Diana, che imparerà come controllare la sua rabbia e dosare la forza, cose che la renderanno più sicura di sé e quindi le permetteranno di mostrarsi più vulnerabile.



Pretty Princess

Regia di Garry Marshall (2001)

Mia Thermopolis è una quindicenne “sfigata”, che viene snobbata dalle compagne più popolari della scuola. La sua vita cambia all’improvviso quando scopre di essere la principessa di Genovia...



I passi dell’amore

Regia di Adam Shankman (2002)

Al liceo di Beaufort, Landon Carter è molto popolare e passa il tempo con i suoi amici prendendo in giro i più deboli e facendo scherzi terribili, mentre Jamie Sullivan, la figlia del pastore locale, si occupa di volontariato e non ha molti amici, anche se partecipa alle attività di gruppo della scuola. I due non avrebbero nessun motivo di frequentarsi se non fosse che Landon, messo in punizione dal preside della scuola, è costretto a partecipare ai programmi di recupero e ad una rappresentazione teatrale scolastica. A mano a mano che scorrono i giorni Landon e Jamie imparano a conoscersi e iniziano a frequentarsi sempre più spesso, scoprendo che forse l'uno può riempire i vuoti dell'altro.



Elephant

Regia di Gus Van Sant (2003)


Eric e Alex sono due ragazzi con la passione per le armi. Sembra un normalissimo giorno di scuola, quando i due decidono di compiere un vero e proprio massacro. Il film è stato vincitore della Palma d'oro come migliore pellicola e del premio miglior regia al 56° Festival di Cannes.



Mean Girls

Regia di Mark Waters (2004)

Candy Heron è una ragazza forte e quando si trasferisce nella sua nuova scuola incontra tre bulle che passano il tempo a denigrare gli altri studenti. Il suo tentativo di sabotare le tre, però, fallisce miseramente perché la superficialità prende il sopravvento e si trasforma in poco tempo in una di loro. Un film leggero che aiuta a riflettere sull'abisso tra intenzioni e realtà dei fatti.



Cinderella Story

Regia di Damon Santostefano (2004)

Hilary Duff interpreta una moderna Cenerentola che, rimasta orfana, viene adottata dalla matrigna e le sorellastre. Costretta a fare la cameriera, viene anche presa in giro dai ragazzi popolari della scuola perché povera. Fino a quando, un bel giorno, conosce un ragazzo online e le cose cambiano...



Charlie Bartlett

Regia di Jon Poll (2007)

Charlie è un ragazzo ricco, ma ribelle e infelice, che è stato cacciato da tutte le scuole private che ha frequentato. Così, è costretto a iscriversi alla scuola pubblica, dove inizia a essere oggetto di bullismo e ad avere problemi con il preside. Un film a metà strada tra il comico e il drammatico.



Un bacio

Regia di Ivan Cotroneo (2016)

Tratto dal romanzo omonimo, racconta la storia di Lorenzo, Blu e Antonio, 16enni compagni di classe e di sventure. Fragili e insicuri, vengono emarginati dagli altri. Ma la loro amicizia vince su tutto. Un film che parla di bullismo, omofobia, ricerca di sé stessi e di un pizzico di felicità.



Sitografia di riferimento

www.acbsnoalbullismo.it/

www.bullismo.info

www.carabinieri.it

www.cinematografo.it/cinedatabase

www.commissariatodips.it

www.cyberbullismo.com

www.cyberbullismo.eu

www.didatticapersuasiva.com

www.easy4.it

www.generazioniconnesse.it

www.giustizia.it

www.kaspersky.com

www.noisiamopari.it

www.nonabboccare.ch

www.noncaderenellarete.it

www.panorama.it

www.piattaformaelisa.com

www.poliziadistato.it

www.scuolazoo.com

www.smontailbullo.it

www.stopcyberbullismo.it

www.stop-it.org

www.tiseiconnesso.it

www.wikipedia.org